



CONFCOOPERATIVE

Brescia

Notizie

anno 1 numero 1 luglio 2010

**Lettera del
Presidente**

**Il valore delle
relazioni**

**Politiche
cooperative
europee**

**Credito e
finanza**



in questo numero

Lettera del Presidente	p. 3
Qui via XX Settembre	p. 4-6
Finestra dal mondo	p. 7
Abitazione	p. 9
Agricolo – Lattiero Caseario e Zootecnico.....	p.10-11
Credito e Finanza	p.12-15
Lavoro Cultura Servizi.....	p.16-17
Solidarietà Sociale	p.19-23
Inserto tecnico.....	p.I-XVI

Nel prossimo numero saranno previste altre due rubriche:

Lettere in Redazione

Spaziocoop

Per consentire alle cooperative di dialogare tra di loro, con la loro associazione di rappresentanza e per dare suggerimenti alla redazione. I contributi devono essere inviati a redazione@confcooperative.brescia.it

Confcooperative Brescia Notizie

anno 1 - n. 1

Registrazione Tribunale di Brescia

n. 45/2009

Redazione e amministrazione

via XX Settembre 72

25121 Brescia

Editore: Assocoop società cooperativa

Direttore responsabile: Silvia Saiani

In redazione: Valerio Luterotti, Maurizio Magnavini, Massimo Olivari

Stampa: Tipografia Artigianelli - Brescia

Progetto grafico e impaginazione: Dario Ciapetti

Fotografie: archivio di Confcooperative Brescia

Hanno collaborato a questo numero: Giampietro Dossena, Giorgio Lonardi, Stefano Gennari, Roberto Salvo, Felice Scalvini

In copertina: foto di Christian Penocchio

SAPEVO DI INCONTRARVI QUI

Confcooperative Brescia riprende la pubblicazione di un proprio periodico. La scelta è maturata dopo molteplici riflessioni. Non tanto per le implicazioni di carattere finanziario, rese compatibili dalle tradizionali doti di efficienza e sobrietà della sua struttura organizzativa. Quanto piuttosto per la situazione in genere della carta stampata e segnatamente della sua pratica utilità in un futuro più o meno prossimo. Una scelta azzardata? Una sfida? A chi e per quali finalità?

A noi operatori innanzitutto ed alle centinaia di cooperative che rappresentiamo, eredi di una esperienza che viene da lontano, dall'impegno solidaristico dei cattolici bresciani per promuovere, affermare e difendere quella peculiare forma di impresa mutualistica nei più svariati ambiti dell'economia.



L'utilità ed il successo dipenderanno dalla qualità degli apporti redazionali, dall'interesse intrinseco degli argomenti e delle notizie ma anche, in modo non trascurabile, dall'impegno dei operatori a renderla e considerarla esperienza viva ed arricchente del proprio mondo e della società bresciana.

Al rischio di scivolare lentamente in una presenza autoreferenziale, comoda ma alla lunga insostenibile quanto pericolosa, magari alimentata dall'illusione di una naturale impermeabilità agli effetti della crisi sistemica in atto da alcuni anni a questa parte.

All'ignoranza, alla sottovalutazione, alla mistificazione e persino al silenzio che da molto tempo velano valori, risultati, incidenza sociale ed economica della cooperazione. Come se questa avesse smesso di costituire l'alternativa concreta a talune cecità del capitalismo, un antidoto alle sue intemperanze, la straordinaria opportunità di valorizzazione delle persone e

del capitale umano, uno strumento imprenditoriale efficiente e al tempo stesso solidale.

Quanto ai percorsi ed alle finalità è evidente che ci interessa il ritorno ad una comunicazione diffusa, chiara, efficace. Una comunicazione indirizzata ed aperta al confronto non solo verso le espressioni del movimento cooperativo, ma anche verso le istituzioni, gli enti locali, il terzo settore, le rappresentanze del mondo economico e professionale, le associazioni e le molteplici realtà ecclesiali.

Intendiamo assecondare l'imprescindibile esigenza di un'informazione corretta, all'interno della quale trovi puntuale spazio l'evidenza della correlazione tra presenza della cooperazione e specifiche ricadute sociali.

La rivista avrà una periodicità trimestrale. Ospiterà rubriche di approfondimento, sarà una vetrina virtuale per le attività e le eccellenze delle nostre cooperative, verrà arricchita dall'inserito tecnico che da molti anni è prezioso supporto di amministratori e dirigenti di cooperative.

L'utilità ed il successo dipenderanno dalla qualità degli apporti redazionali, dall'interesse intrinseco degli argomenti e delle notizie ma anche, in modo non trascurabile, dall'impegno dei operatori a renderla e considerarla esperienza viva ed arricchente del proprio mondo e della società bresciana.

Roberto Marcelli

IL VALORE DELLE RELAZIONI

In tempi dove i macro fenomeni della globalizzazione si scontrano con la moltitudine delle istanze localistiche, dove i modelli di sviluppo affrontano l'improbabile prova della loro sostenibilità globale, l'utilizzo di misurazione del benessere delle società soltanto con indici economici e produttivi generalisti (PIL), ci dice sempre meno.

Il PIL, non solo individua soltanto la ricchezza prodotta e non quanto, e come, è distribuita ma, soprattutto non coglie la differenza tra una società teoricamente standardizzata, mediata al suo interno soltanto dall'indicatore di ricchezza fondato sui flussi monetari, dalla realtà sociale che, per sua natura, è viva, complessa e dinamica dove la vera ricchezza è solo parzialmente riducibile allo scambio economico tra soggetti formali.

Persino dalle riflessioni di un padre del liberalismo italiano qual'è stato Einaudi, possiamo cogliere i limiti di una concezione della società mercato-centrica, laddove afferma: *".....una società sana e vitale non può identificarsi col mero canone di efficienza perseguito nell'economia di mercato. Forme di autonomia di governo, di governo locale, forme di sussidiarietà, di politica del territorio, una autentica libertà di stampa, libertà nel campo della istruzione e dell'educazione e*

(non ultima) una qualche forma di federalismo politico europeo sono altrettanti punti di forza della ricchezza della società.

Le teorie economiche non sono mai semplicemente prodotti della logica pura, tali da potere essere ridotte a quella forma as-

siomatica e impersonale che tal ora sembra dominante.....". In questa affermazione possiamo intra-

vedere la necessità di cogliere la ricchezza sociale a partire dal riconoscimento e legittimazione di tutte le sue sfaccettature.

Con questa prospettiva il mercato diviene un'arena competitiva dentro la quale i soggetti d'impresa affermano la sostenibilità dei loro equilibri economico-produttivi ed il loro essere fonte di risorse da redistribuire sotto forma di redditi da lavoro e contribuzione fiscale allo Stato, cioè, una parte del benessere complessivo della società e del benessere realmente vissuto dai cittadini, una parte sostanziale ma parziale, mentre il resto della complessità sociale, demografica, culturale, educativa che concorre in modo determinante alla reale

percezione di benessere dei cittadini e delle famiglie, si esplica in molteplici dinamiche di relazioni, scambi e appartenenze dei singoli alle comunità in cui vivono.

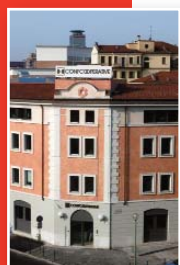
La separazione dei due ambienti (quello dove si produce la ricchezza e quello dove si di-

"Solo in una prospettiva tipicamente cooperativa, dove la soluzione di una parte si fonda sul contributo alla soluzione dell'altra, potremo contribuire agli scenari di un futuro credibile e degno di motivazione all'impegno per le nuove generazioni"

stribuisce), di per sé, è sempre più insostenibile (costante recessione di risorse contributive e aumento co-

stante dei bisogni sociali e sanitari) ed, in ogni caso, la necessità di individuare strade innovative di sviluppo sostenibile, porta a dover considerare entrambe le dimensioni con ugual importanza in quanto l'una può essere causa di fallimento per l'altra e viceversa. Solo in una prospettiva tipicamente cooperativa, dove la soluzione di una parte si fonda sul contributo alla soluzione dell'altra, potremo contribuire agli scenari di un futuro credibile e degno di motivazione all'impegno per le nuove generazioni.

In quest'ottica la proposta cooperativa che è "economica" nel suo agire d'impresa e "sociale" nella centralità attribuita alla persona nei suoi



fini, nei suoi modelli organizzativi e nei suoi fondamenti ideali, si presenta sulla scena attuale in tutta la sua modernità.

La persona e la rete delle relazioni in cui essa esplica la sua soggettività sociale ed economica, nella cooperazione, assume il carattere di variabile prioritaria da cui partire per leggere i problemi, i nuovi bisogni, declinare le forme organizzative della produzione e tracciare strade sostenibili di rilancio della ricchezza sociale da produrre e distribuire con giustizia ed equità.

Rivalutare la figura del socio e il valore dei suoi legami produttivi e sociali è una scelta strategica centrale e prioritaria per la cooperazione di Confcooperative Brescia che punta sulla concreta sperimentazione di forme e modi innovativi per rilanciare l'autenticità cooperativa.

Lo sta facendo investendo in due direzioni complementari ed integrate:

- infrastrutturare reti solidali di cooperative e consorzi già presenti in territori economicamente, socialmente e culturalmente, omogenei, in un unico **Distretto cooperativo**, nel quale si possano:
 - 1) generare scambi di beni e servizi a prezzi calmierati tra le cooperative,
 - 2) produrre economie di scala vantaggiose per tutte le cooperative,

3) moltiplicare i vantaggi diretti e indiretti per i soci persone fisiche di tutto il sistema cooperativo del Distretto,

4) potenziare la capacità di lobby politica ed economica del Distretto (assimilabile ad una grande azienda) nelle politiche sociali, produttive e negli indirizzi strategici di Enti e Istituzioni del territorio, aumentare la sostenibilità del rischio d'impresa negli investimenti innovativi che possano concorrere direttamente allo sviluppo dell'economia locale, oltre che a quello delle singole cooperative.

- attivare una politica per i soci con un progetto specifico **“con i soci, verso i soci”** che è stato avviato su base nazionale e che può trovare una traduzione concreta dentro la sperimentazione del Distretto cooperativo. Il progetto **“Con i soci, verso i soci”**, declina una serie di azioni e provvedimenti finalizzati a ridare slancio e centralità alla figura del socio nella vita delle cooperative e nell'azione complessiva di Confcooperative.

Dal punto di vista organizzativo si articolerà nel modo seguente:

- **A livello nazionale:** Si prevede la costituzione di un Dipartimento per le politiche che verso i soci che com-

prenda le attuali commissioni (donne, giovani, senior) e sviluppi un sistema di servizi e modelli organizzativi da tradurre anche localmente;

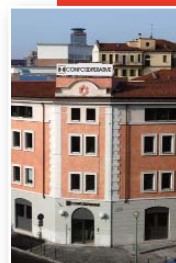
Il Dipartimento avrà deleghe politiche con la dote necessaria di risorse al suo funzionamento.

- **A livello regionale:** Si prevede:

- 1) la concertazione tra le provincie per produrre coesione e sinergie delle iniziative
- 2) la costituzione di una cabina di regia regionale che monitorizza le iniziative provinciali
- 3) la ricerca di fondi e risorse per l'implementazione dei progetti locali
- 4) la stesura di un progetto di start-up regionale connesso alle iniziative provinciali

Dal punto di vista delle iniziative:

- Verrà creata una banca dati provinciale dei soci in grado garantire dati sulle n. 620 coop. Aderenti, sui n. 3000 Amministratori, potenzialmente potrebbero essere raggiunti anche i n. 80.000 soci i n. 12.000 dipendenti. Le azioni seguiranno un ordine prioritario: prima le coop. e gli Amministratori, poi, se sarà possibile, i soci e i dipendenti.
- Verrà attivato un sistema di relazioni dirette con le



cooperative per mettere a fuoco e dare rilevanza ai reali bisogni dei soci cooperatori.

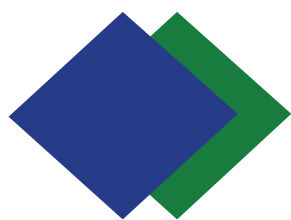
- Verrà strutturato un nuovo sistema di comunicazione con/verso i soci tramite un preciso Piano di Comunicazione.
- Verranno formulate precise proposte formative per i soci, gli Amministratori ed i dirigenti delle cooperative e consorzi.
- Si proporranno particolari convenzioni per i soci finalizzate a rendere concretamente percepibili i vantaggi derivanti dalla appartenenza e fidelizzazione a Confcooperative Brescia

attraverso la realizzazione di sistemi di convenzionamento per i soci e la creazione della Tessera socio.

Sia il progetto *“Con i soci, verso i soci”*, sia la sperimentazione dei Distretti Cooperativi è una strada tanto faticosa, per la necessaria costruzione del consenso e della convergenza in un unico disegno strategico e organizzativo dei piani di sviluppo delle singole cooperative e consorzi partecipanti, quanto concreta e immediatamente sperimentabile in alcuni specifici territori. Al proposito è in fase di valutazione di fattibilità lo start-up del Distretto Cooperativo di Brescia est.

È il tempo delle sinergie, della riduzione delle sovrapposizioni e degli sprechi, delle alleanze plurime e aperte, della coniugazione dei risultati delle imprese con la sensibilità per il bene ambientale e sociale del territorio identificabili nella RST Responsabilità Sociale di Territorio. Il Distretto cooperativo vuole essere la traduzione concreta della nostra proposta che vuole andare al di là degli interessi di parte corporativi e settari nei quali il vantaggio di qualcuno è sempre la sconfitta di qualcun altro.

Valerio Luterotti



Agemoco Brescia

servizi assicurativi per
il mondo cooperativo

A G E N Z I A A S S I C U R A T I V A



Brescia Via Ferramola, 30 - 25121 Brescia
Telefono 030-3776972 fax 030-2807356 e-mail: info@agemoco.it

NOTIZIE BREVI

Felice Scalvini eletto co-presidente di Cooperatives Europe

È il bresciano Felice Scalvini il nuovo co-presidente di Cooperatives Europe, l'organizzazione che associa in Europa 250.000 cooperative che occupano 5,4 milioni di persone in rappresentanza di 163 milioni di soci. Scalvini sostituisce Pauline Green divenuta presidente dell'ACI mondiale. Va ad affiancare l'altro co-presidente di Cooperatives Europe, il francese Etienne Pflimlin presidente del Credit Mutuel.

Scalvini, inoltre, diventa vicepresidente dell'ICA in rappresentanza della regione europea. Ai lavori dell'Assemblea, che nell'occasione ha provveduto anche al rinnovo degli organi dirigenti, hanno partecipato, per Confcooperative, il presidente Luigi Marino, il segretario generale Vincenzo Mannino e i membri dello staff dell'ufficio Esteri e dell'ufficio di Bruxelles.

Forum del Terzo Settore

Margherita Rocco è stata nominata lo scorso 27 aprile come rappresentante di Confcooperative Brescia nell'ambito del Comitato di Coordinamento del Forum provinciale del Terzo Settore, organizzazione che si è costituita a livello nazionale nel giugno del 1997 e a Brescia nel 2004. Il Forum del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle at-

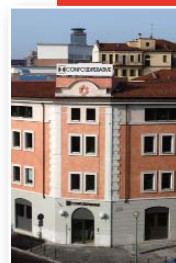
tività e delle esperienze che i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.

Concluso il Progetto Fuori Classe

«Fuori Classe, il progetto per la «valorizzazione della competenza alla vita» si è concluso alla Nave di Harlock, ma è pronto a salpare di nuovo. È quanto emerso nell'«work show» del 13 maggio scorso, dove sono state tirate le conclusioni dell'iniziativa, durata più di un anno e mezzo, realizzata da Confcooperative Brescia, Provincia e Comune di Brescia insieme all'Ufficio Oratori della Diocesi. Con Fuori Classe abbiamo voluto metterci attorno a un tavolo per discutere sulle necessità dei giovani», ha spiegato Marco Menni, vicepresidente di Confcooperative Brescia. «Un modello che va replicato - ha sottolineato Nicola Orto, assessore comunale alle Politiche giovanili - vogliamo proseguire per continuare a rendere protagonisti i giovani». Quattro le azioni di intervento compiute: «Favorire il successo formativo», per la consulenza e l'assistenza scolastica, «Giovani lavoratori», per l'orientamento al lavoro,



ro, «Creatività ed espressione», mirato alla creazione di poli creativi, e «Il mondo è più grande», per gli scambi culturali all'estero. «Lavorare con i giovani significa avere fiducia in loro - ha ribadito don Marco Mori, direttore dell'Ufficio Oratori - le loro azioni devono essere il motore della società». Fuori classe rilancia così il proprio impegno: «Da qui dobbiamo partire - ha concluso Linetti - Non possiamo fare passi indietro nelle politiche giovanili. Solo guardare avanti e pensare al futuro dei nostri ragazzi».



POLITICHE COOPERATIVE EUROPEE

Senza il presidio di queste dimensioni globali è impossibile immaginare di garantire al fenomeno cooperativo le prospettive che merita

Dopo il rinvio a causa della nube del vulcano islandese, l'assemblea di Cooperatives Europe, che si sarebbe dovuta tenere a Mosca il 21 aprile, si è svolta regolarmente il 31 maggio a Bruxelles, per eleggere i nuovi organi – presidenza e board – per il prossimo quadriennio e per fare il punto sulle politiche cooperative europee. Cooperatives Europe (www.coopseurope.coop) è l'associazione europea che riunisce le organizzazioni cooperative, settoriali e intersettoriali, del continente europeo e dei suoi singoli paesi. Una realtà nel complesso formidabile: 250.000 cooperative; 180 milioni di soci, più di 5 milioni di lavoratori. Una presenza varia e complessa in tutti i settori dell'economia e della società, con posizioni di assoluto rilievo (nel credito in Francia, Olanda, Germania, Italia; in agricoltura in Danimarca, Svezia, Germania, nel consumo in Finlandia, Russia, repubblica ceca, Gran Bretagna, nel welfare in Italia, Polonia, Spagna, solo per citare alcune delle molte realtà particolarmente significative), ma anche di assoluta originalità (le cooperative degli ultras calcistici nel Regno Unito, quelle energetiche dei cittadini viennesi, quelle tedesche dei panettieri e mille altre). Un fenomeno che, oltretutto, pare risentire meno di altri della crisi che sta attraversando tutto il continente e



buona parte del mondo intero, ed anzi pare riscuotere proprio in questo momento un recupero di interesse e di attenzione, dopo che negli ultimi decenni l'ideologia dominante del capitalismo finanziario ha cercato di proporre per la cooperazione un'immagine da riserva indiana, da conservare esclusivamente quale memoria di tempi passati. Ed invece la pratica imprenditoriale, messa a punto nel 1844 a Rocherdale dal gruppo dei Probi Pionieri, e diffusasi poi in tutto il mondo, sta dimostrando vitalità e adattabilità, proponendosi come una formula d'impresa particolarmente utile per affrontare le sfide della modernità. Prospettiva che è ben presente all'interno dell'ICA – International Cooperative Alliance – espressione del

movimento cooperativo mondiale, in questo momento impegnato, tra l'altro, a programmare l'Anno mondiale della cooperazione, fissato dalle Nazioni Unite per il 2012.

Quello europeo e quello mondiale rappresentano dunque dei grandi cantieri aperti, con luci ed ombre, com'è naturale, ma con un potenziale di azione e di sviluppo ai quali non si può rinunciare. Senza il presidio di queste dimensioni globali oggi è infatti impossibile immaginare di garantire al fenomeno cooperativo le prospettive che merita e che sono sicuramente perseguibili se, a tutti i livelli, si saprà operare con l'intelligenza, la professionalità, l'entusiasmo e la continuità necessari.

Felice Scalvini

LE SFIDE DELL'ABITAZIONE

Il tema per il futuro è l'ambiente

Giovedì 13 maggio si è tenuto il congresso regionale di Federabitazione Lombardia. Brescia si è presentata all'appuntamento con la possibilità di vedere eletti 3 suoi rappresentanti, ovvero uno in meno rispetto alla tornata precedente, per via del calo di attività registrato dalle cooperative del comparto.

Si prospetta, invece, l'opportunità di avere due cooperatori bresciani nel consiglio di Federabitazione Nazionale, in questo caso uno in più dovuto all'importanza della nostra regione rispetto al resto d'Italia e per il peso della nostra provincia all'interno della regione stessa.

Le sfide dell'abitazione per il prossimo quadriennio hanno come tema l'ambiente, non soltanto in termini di studio di soluzioni eco-sostenibili, ma anche di riduzione del consumo del suolo pubblico e, pertanto, di riconversione. La città si trasforma da luogo statico a sistema di relazioni e la casa il suo centro, con i servizi connessi, attivati e attivabili. In tale contesto diventa imprescindibile un discorso di qualità cooperativa, come il presidente re-

gionale arch.

Alessandro Maggioni ha più volte ricordato in occasione del congresso: essere riconosciuti dalle istituzioni e organizzazioni politiche come partner potrebbe passare anche attraverso un percorso di accreditamento degli operatori sul mercato.

Le sfide si riflettono naturalmente a livello provinciale. Se nel quadriennio 2004-07 le problematiche erano legate alla riforma del diritto societario, alla legge Duilio, alle privatizzazioni ecc., con il nuovo mandato ci si è resi conto fin da subito che gli sforzi sarebbero andati nella direzione della sopravvivenza e della reazione alla crisi che da fine 2008 sta caratterizzando il settore delle costruzioni. Il tentativo di ripristinare il dialogo con gli istituti bancari ai livelli ante - crisi, fatto congiuntamente a Legacoop, l'attenzio-



ne alle dinamiche politiche provinciali e regionali, con la condivisione di documenti programmatici, la sensibilità dimostrata verso il risparmio energetico, sono stati alcuni degli sforzi tesi a far inquadrare la cooperazione di abitazione non più come e soltanto un operatore di edilizia economico-popolare, bensì come una realtà propositiva, portatrice di idee concrete ed espressione diretta del territorio. La strada verso il futuro dovrà procedere necessariamente in questa direzione.

Roberto Salva

LA COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA BRESCIANA

Federabitazione Lombardia	Giacomo Tomasini (vice presidente), Giancarlo Felicioli, Giancarlo Manessi, Angelo Ghizzarda (uditore permanente)
Federabitazione	Giacomo Tomasini e Giancarlo Felicioli

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Necessità di creare una lobby agricola

Si è concluso il percorso di rinnovo degli organi di Fedagri-Confcooperative ai livelli regionale e nazionale. Un percorso iniziato a gennaio con i consigli e le assemblee provinciali dei settori agricolo-servizi (da evidenziare anche la nomina di presidente del settore agricolo-servizi di Losi Luigi) e lattiero caseario-zootecnico, dai quali sono emerse le disponibilità dei rappresentanti bresciani alla partecipazione ai tavoli di lavoro di Fedagri Lombardia e nazionale.

I operatori bresciani hanno avuto incarichi di primaria importanza all'interno della più importante organizzazione di rappresentanza del movimento cooperativo in generale e della cooperazione agricola in particolare.

Nell'assemblea di Fedagri Lombardia – tenutasi a Brescia – i temi principali svi-

luppati hanno riguardato: la situazione attuale del mercato alimentare e il ruolo della cooperazione, la necessità di creare una vera e propria lobby agricola con tutti i rappresentanti della filiera, il ruolo fondamentale del socio, la necessità di ridare centralità alla cooperazione agricola nel comparto alimentare.

Nell'assemblea di Fedagri nazionale – invece – il presidente Gardini si è soffermato particolarmente sul recupero del dialogo con i rappresentanti della filiera agricola, sul ruolo della Gdo nel sistema alimentare, sul ruolo strategico delle cooperative agricole nell'agroalimentare italiano, sulla centralità del socio e della necessità di restituire reddito alla produzione primaria, sulla situazione di crisi che sta attraversando il mondo agricolo e sul ruolo strategico e di indirizzo che

deve avere la politica nel settore alimentare.

Distretti agricoli – Confcooperative Brescia in primo piano

Confcooperative Brescia ha scritto all'assessore provinciale all'agricoltura Gianfrancesco Tomasoni in merito al recente bando regionale in materia di distretti agricoli.

Nella lettera il direttore Gorini ha sottolineato la disponibilità e la volontà di Confcooperative e delle proprie associate, alla partecipazione ad eventuali tavoli di confronto che vedano l'assessorato provinciale all'agricoltura capofila di un progetto condiviso con tutti i rappresentanti del mondo agricolo, nel rispetto dei reciproci ruoli, al fine di creare un progetto territoriale che coinvolga tutta la provincia di Brescia.

LA COOPERAZIONE AGRICOLA IN PILLOLE

BRESCIA	NUMERO DELLE COOPERATIVE: 67 NUMERO SOCI: OLTRE 10.000 FATTURATO AGGREGATO: OLTRE 500.000.000 DI EURO •
LOMBARDIA	NUMERO DELLE COOPERATIVE: 260 NUMERO SOCI: OLTRE 33.000 FATTURATO AGGREGATO: 2,5 MILIARDI DI EURO
ITALIA	NUMERO DELLE COOPERATIVE: 3650 NUMERO SOCI: OLTRE 500.000 FATTURATO AGGREGATO: 25 MILIARDI DI EURO

Rinnovato l'accordo Confcooperative Brescia e Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna

Anche per l'anno 2010 Confcooperative Brescia ed Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna hanno rinnovato la convenzione di reciproca collaborazione che permetterà alle cooperative associate di ottenere condizioni di maggior favore riguardo ad analisi sul latte effettuate nei caseifici cooperativi e ai controlli sugli alimenti.

Gianpietra Dossena



LA COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA BRESCIANA

Fedagri Lombardia	per il settore lattiero caseario zootecnico: • Martino Boldini • Giancarlo Panteghini per il settore agricolo - servizi: • Luigi Losi (Vice Presidente) • Davide Guainazzi • Luigi Bellini
Fedagri	Consiglieri: • Martino Boldini (per il settore Latte) • Luigi Losi (per il settore Servizi all'agricoltura) Comitato Servizi all'agricoltura: • Luigi Losi • Luigi Bellini Comitato Lattiero-caseario: • Martino Boldini • Giovanni Migliorati • invitati permanenti: Giancarlo Panteghini, Marco Ottolini Comitato ortoflorofrutticolo: • Lorenzo Pastori Comitato zootecnico: • Giulio Bernocchi

UNA RISPOSTA A ESIGENZE VERE

**È nato Cooperfidi Italia – Consorzio di garanzia fidi
promosso dalle Centrali cooperative**

Nove confidi regionali del movimento cooperativo hanno sottoscritto il 16 dicembre 2009 a Roma l'atto di fusione con il quale hanno dato vita a "Cooperfidi Italia", consorzio nazionale di garanzia fidi promosso dalle tre principali Centrali cooperative, Agci, Concoop e Legacoop.

Cooperfidi opererà sia nelle regioni direttamente coinvolte nella fusione (Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania, Molise, Calabria) che nelle altre regioni finora sprovviste di strumenti di garanzia dedicati al mondo della cooperazione.

Partendo da una base sociale di quasi 3.000 soci, da volumi complessivi di circa 70 milioni di euro di

garanzie erogate, un patrimonio che supera gli 11 milioni di Euro e un valore di attività finanziarie di 85 milioni di Euro, Cooperfidi intende ottenere l'iscrizione all'elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del testo unico bancario.

L'atto di fusione costituisce il momento conclusivo di un percorso di programmazione e di condivisione durato un

anno, durante il quale sono state messe a punto **le caratteristiche della nuova società**.

"Cooperfidi Italia" presenta peculiarità che lo distinguono dalle molte altre esperienze del mondo confidi:

- il presidio nazionale come naturale effetto di una fusione di entità societarie radicate in diversi contesti territoriali regionali;
- il modello sussidiario-territoriale della governance, che assegna un ruolo cen-



trale alle dimensioni territoriali nella gestione delle risorse e delle opportunità nei diversi ambiti regionali di insediamento;

- la prevalenza di risorse private nella composizione del patrimonio;
- la copertura di tutti i settori economici, frutto della trasversalità nella rappresentanza delle Associazioni cooperative di riferimento.

L'architettura organizzativa di Cooperfidi affianca alle due sedi centrali, in Roma e Bologna, sedi territoriali che percorrono l'Italia, da nord a sud. La componente centrale, con gli organi previsti dal modello dualistico –Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza e Assemblea– e con i relativi uffici, avrà un ruolo di indirizzo, coordinamento e sviluppo della società. L'azione, avvantaggiandosi dell'ac-

centramento di alcune funzioni, potrà concentrarsi sullo sviluppo dell'offerta a favore delle cooperative.

Per non disperdere esperienze, competenze e relazioni maturate negli anni con un forte e naturale radicamento territoriale, ai livelli regionali vengono attribuite funzioni sostan-

ziali sia nel dialogo con le Istituzioni e le controparti bancarie che nella gestione del servizio di garanzia. I Consigli Territoriali, organismi previsti dallo Statuto della società, potranno inoltre, in funzione delle specifiche esigenze delle imprese della zona e delle politiche di sostegno e sviluppo adottate dalle Istituzioni locali, predisporre prodotti mirati.

La modalità per la gestione dei fondi a disposizione di Coo-

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI NEI CONSORZI

Il consorzio è una figura giuridica regolamentata dal codice civile consistente in un'organizzazione di tipo associativo ovvero societario costituita da un gruppo di imprese aventi lo scopo di istituire un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Si distinguono consorzi con attività interna da quelli con attività esterna, differenziandoli principalmente in ragione del fatto che, mentre l'attività dei primi implica soltanto obbligazioni a carico dei contraenti (di solito la regolamentazione della concorrenza tra le imprese partecipanti), quella di questi ultimi (art. 2612 del Codice Civile) li fa assurgere ad autonomi centri di imputazione nei confronti di terzi, caratterizzati da un proprio patrimonio (il fondo consortile), propri organi rappresentativi e una propria attività di impresa distinta da quella delle imprese partecipanti al consorzio.

Lo scopo del contratto di consorzio, a differenza dell'associazione temporanea, è identificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie nel dare vita a raggruppamenti aventi per oggetto lo svolgimento in comune di una attività produttiva, di beni o servizi, tendenzialmente illimitata nel tempo.

Sotto il profilo organizzativo si distinguono i consorzi, siano essi interni che esterni, con struttura associativa da quelli con struttura societaria, a seconda che ven-

gano costituiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile ovvero secondo uno dei tipi societari indicati dall'articolo 2615 ter del codice (in pratica tutte le tipologie di società commerciali tra cui anche le cooperative, infatti, la giurisprudenza largamente maggioritaria non dubita che anche la forma della società cooperativa possa essere utilizzata per costituire società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter, pur non essendo nello stesso espressamente menzionata -si veda ad es. Trib. Bologna 17 giugno 1996-). Ci occuperemo di seguito del profilo relativo alla responsabilità dei consorziati.

Per quanto riguarda i consorzi regolati dagli articoli 2602 e seguenti (tra cui si ribadisce rientrano anche quelli con attività esterna di cui all'articolo 2612) la materia è disciplinata dall'art. 2615.

Questo articolo recita al primo comma che *"per le obbligazioni assunte dal consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile"*.

Secondo la dottrina e giurisprudenza largamente maggioritarie le obbligazioni cui si riferisce il primo comma, che limita la responsabilità al fondo consortile, con le sole garanzie apprestate dagli artt. 2615 e 2615 bis, senza la fissazione di un capitale minimo e senza alcun sistema che

ne assicuri la conservazione o l'integrità a tutela delle ragioni dei terzi, sono le "obbligazioni schiettamente consortili", assunte per far fronte alle spese necessarie all'esistenza del consorzio, ossia le spese di funzionamento degli uffici consortili, le spese per gli impianti, per il personale, le spese di gestione, le spese per i servizi e così via

Il comma 2°, dispone invece che *"per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile"*. La norma derogava al principio generale espresso dall'art. 1705 per il mandato senza rappresentanza: il consorziato per conto del quale gli organi consortili abbiano agito sarà personalmente responsabile nei confronti del terzo, quantunque gli organi consortili abbiano contratto con questo in nome del consorzio, e non del consorziato. L'art. 2615, comma 2° fa prevalere il dato sostanziale dell'unità economica dell'impresa sul fatto formale della sua scomposizione fra soggetti di diritto distinti: la singola impresa consorziata ed il consorzio.

Il secondo comma dell'articolo in esame, in altre parole, rende responsabili i consorziati nonostante la mancata spendita del loro nome, attribuendo rilievo decisivo al solo fatto che le obbligazioni siano state assunte nel loro interesse. Il rischio dell'operazione, in questi casi, non può es-

legale

sere imputato ad un ente distinto dai singoli partecipanti, come avverrebbe nel caso di una società consortile; qui il rischio è sopportato dalle singole imprese interessate. Ad esempio le imprese nel cui interesse un contratto d'appalto è stato stipulato rispondono insieme al consorzio per le obbligazioni assunte in relazione all'appalto stesso: perciò, come ciascuna di esse concorre nei vantaggi connessi alla realizzazione dell'appalto, così è giusto che ciascuna di esse abbia ad assumere i relativi costi, i relativi rischi e le relative responsabilità verso il committente, sia pure unitamente a quella del fondo del consorzio che ha operato la mediazione.

Condizione necessaria per l'azione diretta del terzo committente nei confronti dell'impresa

consorziata è l'identificabilità dell'impresa nell'interesse della quale il consorzio ha contrattato, mentre non basta la semplice appartenenza al consorzio. Nei consorzi fra appaltatori questa identificazione è agevole: il committente, che voglia far valere la responsabilità per inadempimento dell'appalto, per vizi dell'opera e così via, non avrà difficoltà a dimostrare a quale fra le imprese

consorziate l'appalto è stato assegnato, giacché l'esecuzione stessa avrà sicuramente lasciato nelle sue mani più di un segno di identificazione dell'impresa esecutrice.

Come sopra anticipato, nelle società consortili disciplinate dall'articolo 2615 ter la responsabilità dei consorziati e invece limitata alla quota di capitale sot-

toscritta. Si applica infatti il regime di responsabilità proprio del tipo sociale prescelto (S.r.l., S.p.a. o Società cooperativa). Pertanto ad esempio, in una società consortile in forma cooperativa, non vi è dubbio che la responsabilità dei consorziati è limitata sempre e comunque al solo capitale versato all'atto dell'ammissione. Ovviamente la responsabilità limitata riguarda tutti i consorzi costituiti in forma cooperativa quindi anche quelli costituiti sulla base di norme speciali quali l'articolo 8 della legge 381 del 1991, in materia di consorzi tra cooperative sociali, e gli articoli 27, 27 bis e 27 ter del D.lcgs 1577 del 1947 in materia di consorzi tra cooperative.

Pietro Moro

legale

LA SPECIALE CATEGORIA DI SOCI DI CUI ALL'ART. 2527

L'articolo 2527, 3° comma del codice civile stabilisce che "l'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa" ⁽¹⁾.

Il contenuto normativo della norma in commento risulta essere di carattere generale e, quindi, al fine di risolvere i problemi interpretativi che ne possono scaturire, la sua lettura necessita di un raccordo sistematico con i principi ispiratori della disciplina societaria in tema di società cooperative.

Può, innanzitutto, osservarsi, dal punto di vista della tecnica nor-

mativa utilizzata, che una previsione *ad hoc* in materia risultava essere, non solo opportuna, ma necessaria, e ciò in considerazione della presenza, nel sistema normativo delle società cooperative, del c.d. "principio della parità di trattamento dei soci" sancito dall'articolo 2516 del codice civile, di cui la disposizione in esame costituisce sicuramente una deroga che, ove non espressamente prevista dalla legge, non sarebbe stato possibile attuare proprio perché in contrasto con il suddetto principio.

Occorre, quindi, ed in primo luogo, individuare a quali condizioni la deroga può legittimamente operare, stabilendo, conseguentemente, quali limiti incontra sul

punto l'autonomia statutaria, cui la legge rinvia, non solo per ciò che riguarda la previsione della categoria speciale, ma anche per ciò che riguarda il contenuto dei diritti e degli obblighi che concorrono a configurare la complessiva posizione giuridica del socio "in prova".

Un punto fermo della norma in oggetto è quello relativo al numero massimo di soci che possono essere ammessi nella categoria speciale, essendo previsto che questi non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Rispetto alla disciplina di numerosi aspetti dell'istituto in commento, l'articolo 2527, 3° comma del codice civile lascia aperte nu-

merose questioni, che sarà compito degli interpreti risolvere tenendo conto degli interessi specifici tutelati dalla norma in esame e degli interessi che, in via generale, sono presi in considerazione dal legislatore nella disciplina delle società cooperative.

Qui di seguito si metteranno in luce quelle che sembrano le principali questioni interpretative sollevate dalla norma in commento, cercando di offrire un quadro articolato delle possibili soluzioni che si offrono all'interprete.

Un aspetto specificamente regolato dall'articolo 2527, 3° comma, in una prospettiva di tutela del socio "in prova", è quello relativo alla posizione di quest'ultimo all'interno della compagine sociale, stabilendosi che "decorso un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori". La disposizione appena richiamata, benché intenda regolare un aspetto specifico del fenomeno e a prevenire possibili abusi, non giunge comunque a dettare una disciplina di dettaglio.

La norma sembra configurare un automatismo nel passaggio dalla categoria del socio in prova a quella di socio cooperatore, ma certamente detto automatismo non potrà operare sempre e comunque, posto che una soluzione del genere contrasterebbe palesemente con lo spirito della norma, che è quello di consentire l'inserimento di soggetti che attualmente non possiedono i requisiti soggettivi necessari per far parte della cooperativa, ma che potranno possederli in seguito al periodo di formazione ⁽²⁾. Sembra logico, quindi, che il suddetto automatismo non potrà operare tutte le volte in cui la prova abbia dato esito *latu sensu* "negativo", e cioè qualora, nonostante il pe-

riodo di formazione, non siano stati acquisiti i requisiti necessari per l'ingresso in società. In quest'ottica, sembra legittimo ed anche auspicabile, che gli statuti prevedano specifici meccanismi e procedure di verifica della possibilità di prosecuzione del rapporto da espletarsi prima dello scadere del termine di cinque anni. La previsione di siffatti meccanismi si giustifica in considerazione dell'interesse della società ad acquisire in via stabile solo soggetti in possesso dei necessari requisiti. E' cioè vero che la norma in esame intende tutelare l'interesse del socio in prova a non essere oggetto di possibili abusi da parte della società, ma detto interesse non può giustificare interpretazioni che consentano il sacrificio dell'interesse della società sopra ricordato, sacrificio che si tradurrebbe in un abuso del socio in prova nei confronti della società. Detto ciò, occorre individuare i meccanismi attraverso cui attuare, una volta accertato l'esito negativo della prova, l'"uscita" del socio in prova dalla compagine sociale. In considerazione della qualifica di "socio", che la legge espressamente attribuisce ai soggetti in prova, sembra corretto fare riferimento al procedimento di esclusione, il che presuppone che in sede di redazione dello statuto dovrà prevedersi, oltre al meccanismo di verifica di cui sopra, anche una causa di esclusione *ad hoc* per l'ipotesi che la verifica abbia dato esito negativo. Tale ricostruzione appare più convincente rispetto al ricorso all'istituto della decadenza, con la previsione di un'ipotesi specifica di decadenza ricollegata all'esito negativo della verifica al termine del periodo di prova.

Un aspetto, che l'articolo 2527, 3° comma del codice civile disciplina in termini assolutamente generici, è quello relativo alla posi-

zione giuridica del socio "in prova". La norma demanda all'autonomia statutaria la determinazione dei diritti e degli obblighi spettanti al socio "in prova", ed è chiaro che la previsione di una categoria speciale altro non significhi che previsione di una posizione giuridica complessivamente differenziata per i soggetti che ne fanno parte, anche se non viene specificato in alcun modo il contenuto che tale posizione deve assumere. Sul punto si è lasciata ampia autonomia alle previsioni statutarie e, in particolare, il tenore letterale della norma non esclude che nella posizione giuridica del socio in prova possano esservi alcuni profili di maggior favore rispetto agli altri soci ⁽³⁾. Tuttavia, è logico pensare che, nella maggior parte dei casi, la diversità della posizione giuridica del socio "in prova" si tradurrà nella previsione di diritti e obblighi peggiorativi rispetto a quello degli altri soci.

In generale, può osservarsi che la differenziazione della posizione giuridica del socio in prova costituisce, senza dubbio, l'aspetto più delicato e problematico dell'operazione in esame, posto che, come sopra ricordato, nelle società cooperative vige il principio della parità di trattamento dei soci.

Si tratta allora di individuare lo spazio operativo che il legislatore ha inteso assegnare all'autonomia statutaria prevedendo espressamente la deroga al suddetto principio. I limiti di operatività della deroga di cui all'articolo 2527, 3° comma del cod. civ., vanno ricercati negli stessi interessi che ne hanno giustificato la previsione ⁽⁴⁾. Pertanto, se l'interesse che giustifica la deroga al principio della parità di trattamento è quello del socio alla sua formazione o al suo inserimento nell'impresa, è logico che la differenziazione della relativa posi-

legale

zione giuridica deve, parimenti, giustificarsi in considerazione di questo interesse, che è un interesse diverso da quello degli altri soci, ma altrettanto meritevole di tutela giuridica. Detta tutela si traduce, anzitutto, nella necessità di ancorare a previsione statutarie la determinazione dei diritti e degli obblighi del socio in prova, al fine di evitare situazioni di sfruttamento e abuso.

Passando ad analizzare il contenuto dei diritti e degli obblighi del socio in prova, sembra corretto distinguere, anzitutto il rapporto sociale dal rapporto mutualistico ⁽⁵⁾, precisandosi subito e con riferimento ad entrambi, che non dovrebbe ritenersi legittima una totale eliminazione dei relativi diritti ⁽⁶⁾, essendo pur sempre definiti come soci i soggetti in prova, mentre sicuramente legittima è una riduzione degli stessi.

Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, lo statuto e il regolamento interno potrebbero legittimamente prevedere sia una differenziazione del numero degli scambi in base alla categoria di appartenenza (prevedendo ad es., in una cooperativa di lavoro, che una percentuale maggiore di "possibilità di lavoro" sia desti-

nata ai soci operatori e, correlativamente, una minore ai soci in prova); sia una diversa ripartizione dei ristorni, posto che detta ripartizione trova la propria ragion d'essere nell'attuazione dello scambio mutualistico, e, quest'ultimo, con riferimento al socio in prova, si attegga in maniera diversa. In entrambi i casi sarebbe lo specifico interesse del socio in prova a giustificare il trattamento differenziato, posto che detto socio ha un interesse alla prestazione mutualistica diverso da quello del socio cooperatore, e ciò in considerazione dell'interesse che ha il primo, e non il secondo, alla propria formazione e al proprio inserimento nell'impresa.

Con riferimento al rapporto sociale, occorre distinguere tra diritti amministrativi e diritti patrimoniali. Può pensarsi, riguardo ai primi, ad una compressione del diritto di voto, nel senso di escluderlo per determinate materie, mentre non sembra possibile escluderlo totalmente. Inoltre, non sembra che la limitazione del diritto di voto possa consistere nell'attribuzione di una differente incidenza dello stesso sulle deliberare da adottare, posto che detta soluzione si porrebbe in contrasto

con il principio, proprio delle società cooperative, secondo cui ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (articolo 2538, 2° comma del codice civile).

Rispetto ai diritti patrimoniali, dovrebbero ritenersi legittime le eventuali clausole che prevedono una distribuzione differenziata degli utili, e anche qui la soluzione si giustifica sulla base del diverso apporto del socio in prova nella società.

Per quanto riguarda infine la quota di partecipazione, deve osservarsi che lo statuto potrebbe prevedere la sottoscrizione di una quota inferiore da parte del socio in prova, fermo restando che detta quota, in forza di quanto disposto dall'articolo 2525, 1° comma del codice civile, non potrà comunque essere inferiore a venticinque euro. Potrebbe, invece, dubitarsi della legittimità delle clausole che mirano a comprimere il diritto alla liquidazione della quota, non riscontrandosi specifiche ragioni che possano giustificare il trattamento differenziato sotto questo profilo specifico.

Pietro Moro

1) Sulla norma in esame, proprio in considerazione del suo carattere di assoluta novità, mancano pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinari specifici. Per un inquadramento generale delle questioni che la norma solleva si vedano le osservazioni di G. Bonfante, *Il nuovo diritto societario*, III, *Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti*, Zanichelli, 2004, pp. 2497 e ss.; E. Tonelli, *La riforma delle società*, 4, *Società Cooperative*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli, 2003, pp. 96 e ss.; G. A. M. Trimarchi, *Notariato e nuovo diritto societario*, 3, *Le nuove società cooperative Collana diretta da G. Laurini*, Ipsoa, 2004, p. 82.

In generale, secondo Tonelli, *op. cit.*, p. 99, nota 8, la categoria speciale prevista dalla norma in commento "è inutile nascondere, contribuisce a creare un regime dell'attività economica della cooperativa in qualche misura discriminatorio rispetto a quello delle altre imprese con le quali è in concorrenza". Se ciò è vero, sembra altrettanto corretto ritenere che detto regime discriminatorio trova la propria giustificazione, in generale, nel tipo di interessi che la società cooperativa tende a realizzare e, in particolare, negli specifici interessi che la norma in esame intende tutelare.

2) In questo senso, sia Tonelli, *op. cit.*, p. 99; sia Bonfante, *op. cit.*, p. 2498.

Secondo Tonelli, *op. cit.*, p. 99, il passaggio dalla categoria speciale a quella di socio cooperatore *tout court*, potrebbe essere escluso, non solo da vicende attinenti alla persona del socio, ma anche per vicende relative all'attività economica o alla struttura della società.

3) Così Bonfante, *op. cit.*, p. 2497.

4) In questo senso Bonfante, *op. cit.*, p. 2498.

5) Imposta in questi termini il problema in esame Bonfante, *op. cit.*, p. 2497.

6) È vero, tuttavia, come afferma Tonelli, *op. cit.*, p. 99, che "la legge non fissa in alcun modo i limiti dell'affievolimento dei diritti (e, per altro verso, dell'estensione degli obblighi)", e che detta circostanza "desta qualche perplessità". La perplessità sembra giustificata, e ciò in considerazione del fatto che la formulazione della norma lascia aperte svariate possibilità, tra le quali potrebbe includersi anche la totale eliminazione di alcuni diritti.

7) Così Tonelli, *op. cit.*, p. 99, nota 7.

8) In questo senso, sia Tonelli, *op. cit.*, p. 99 e alla nota 7; sia Bonfante, *op. cit.*, p. 2498.

COOPERATIVE AGRICOLE E ICI: UNA QUESTIONE APERTA

Con l'emanazione del provvedimento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 23, comma 1-bis, del D.L. 207/08, convertito dalla L. 14/09, sembrava finalmente chiarita la questione inerente l'insieme delle condizioni per il riconoscimento delle caratteristiche di ruralità, in relazione ai fabbricati detenuti dalle cooperative agricole, aspetto che risulta di fondamentale importanza in relazione all'assoggettamento, o meno, di tali fabbricati all'imposta comunale sugli immobili.

La disposizione citata ha previsto che, ai sensi delle disposizioni in materia di statuto del contribuente (L. 212/2000), l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. 504/92, che definisce, ai fini Ici, i fabbricati e le aree, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 557/93¹. La disposizione citata è intervenuta su una materia oggetto di numerosi e differenti orientamenti interpretativi, sia a livello di prassi che di giurisprudenza; la sua natura di disposizione di interpretazione autentica, genera l'estensione dei propri effetti anche in relazione alle fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, risultando quindi applicabile retroattivamente. In tale quadro, che obiettivamente pareva estremamente chiaro, si è inserita la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 18565/09 del 21/08/2009, la quale, pur riaffermando i principi sopra enunciati, ha elevato la classificazione dell'immobile adibito ad attività agricola ad elemento determinante per escludere o per affermare l'assoggettabilità dello stesso

immobile all'imposta.

La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha ritenuto che, in tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. 557/93, non è soggetto ad imposta; l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale, secondo la Cassazione, deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione ad imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad Ici.

La posizione della Cassazione è parsa da subito estremamente rigida, non particolarmente coerente con il dettato normativo e, soprattutto, non allineata alla attuale prassi catastale, con la conseguenza che alcune Commissioni Tributarie locali, sulla medesima materia, avevano inteso non allinearsi in modo completo all'interpretazione dei giudici della Suprema Corte, sin dai periodi immediatamente successivi all'emanazione della sentenza.

La stessa Cassazione (sezione V civile), nelle sentenze n. 24299/09 e 24300/09 del 18/11/2009, superando il dato della mera classificazione catastale, aveva affermato come non fosse soggetto ad Ici il fabbricato che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, era da considerarsi rurale, in funzione dell'utilizzo strumentale all'attività agricola svolta dalla cooperativa.

Invitata da alcune Confederazioni, anche in considerazione del crescente contenzioso che ha coinvolto, sulla materia, numerose

cooperative agricole, ha preso posizione anche l'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Catasto e Cartografia, la quale, nella nota prot. n. 10933 del 26/02/2010, ha inteso chiarire se il riconoscimento del carattere di ruralità implichi, quale nesso imprescindibile, la necessaria attribuzione ai fabbricati rurali di specifiche categorie catastali.

In ordine a tale aspetto, l'Agenzia ha ricordato come un immobile strumentale all'esercizio dell'attività agricola possa essere classificato in una delle categorie dei gruppi ordinari (C/2, C/3, ecc), ovvero in una delle categorie speciali (D/1, D/7 e D/8) e mantenere nel contempo i requisiti di ruralità, la cui verifica è demandata al soggetto accertante le imposte. Da ciò emerge, a parere dell'Agenzia del Territorio, che il classamento nella categoria D/10 costituisce una condizione sufficiente, ma non necessaria, per il riconoscimento della ruralità, mentre, in caso di attribuzione di altre qualificazioni catastali, è opportuna la verifica, da parte degli enti impositori, dei criteri di cui al richiamato art. 9 del D.L. 557/93.

L'Agenzia osserva inoltre come la categoria A/6 (abitazioni di tipo rurale) sia oggi raramente attribuita alle residenze, perché desueta per le primitive dotazioni impiantistiche e le finiture. Tale categoria era utilizzata fino al 1993 per classificare le residenze tipologicamente rurali non facenti parte dell'azienda agraria, in contrapposizione ai fabbricati rurali.

In sostanza, conclude l'Agenzia del Territorio, i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. 557/93 e sono del tutto indipen-

fiscale

denti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.

Modificatosi l'orientamento della Cassazione, rispetto alle Sezioni Unite dell'agosto del 2009, ed ottenuto il parere, alquanto articolato ed argomentato, dell'Agenzia del Territorio, si era portati a ritenere che le posizioni assunte nella sentenza 18565/09 fossero, nella sostanza, superate.

L'ultimo intervento della Suprema Corte in materia (sez. trib., sentenza 24/03/2010 n. 7102), ha invece riaffermato la decisività della classificazione catastale quale elemento determinante per escludere (o per affermare) l'as-

soggettabilità ad Ici di un fabbricato. Secondo la Cassazione, la norma interpretativa di cui al D.L. 207/08 sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente e immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ricollegando a questa classificazione l'esclusione del fabbricato dalla nozione di fabbricato imponible.

Dalla nuova interpretazione riemerge una situazione di grande incertezza negli operatori, chiamati ora, per rispondere appieno alle condizioni indicate dalla più recente Cassazione, a coniugare l'aspetto sostanziale dell'utilizzo del fabbricato in modo

strumentale all'attività agricola, con quello meramente formale, inerente la relativa posizione catastale. Ma il vero problema è rappresentato dalle annualità pregresse, in larghi casi oggetto di accertamento da parte degli enti impositori, con conseguente proliferazione del contenzioso che, se portato fino all'ultimo grado di giudizio, potrà generare, come peraltro nel recente passato, orientamenti potenzialmente assai diffusi nel tempo, ricreando nuovamente, come detto, quella situazione di incertezza che da anni, forse troppi, contraddistingue la materia.

Maurizio Magnavini

- 1) Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93, deve riconoscersi, ai fini fiscali, carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate alle attività ivi previste, tra cui è compresa l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/01.

fiscale

Comunicazioni inerenti posizioni anomale inerenti gli studi di settore

Nella circolare n. 30 del 04/06/2010, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato l'invio di apposite segnalazioni inerenti posizioni anomale riscontrate negli studi di settore del triennio 2006-2008, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione dei redditi. Le segnalazioni interesseranno anche gli intermediari che hanno trasmesso telematicamente le dichiarazioni. Le anomalie riscontrate riguardano in particolare il magazzino, i beni strumentali e l'incidenza dei costi residuali sui ricavi. Agli intermediari, invece, saranno richiesti riscontri con riferimento, tra le altre ipotesi, alla mancata indicazione di dati fondamentali, alla presenza di cause di esclusione per tre periodi d'imposta consecutivi, ai codici di attività.

I contribuenti e gli intermediari potranno dare riscontro del proprio operato utilizzando l'apposito software già messo a disposizione dalla medesima Agenzia sul proprio sito internet.

Con riferimento alle comunicazioni di anomalia di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate, nel Comunicato Stampa del 09/06/2010, ha segnalato alcune disfunzioni informatiche che hanno determinato l'invio di comunicazioni contenenti dati che non rappresentano fedelmente la situazione del contribuente. Annuncia quindi il successivo invio di comunicazioni corrette, in rettifica a quelle precedentemente inviate.

FRIM - FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITÀ

Regione Lombardia ha deliberato, nella riunione di Giunta del 10 febbraio u.s., i criteri di funzionamento della Linea d'intervento "Cooperazione" a valere sul FRIM - Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità LR 01/07.

Tale strumento andrà a sostituire l'attuale Fondo di rotazione LR 21/03 e l'ex Foncooper usufruendo della relativa dotazione. Viene inoltre alimentato in fase d'avvio da ulteriori risorse per € 2 milioni. La Delibera istitutiva conferma esplicitamente il vincolo di destinazione esclusivo di tali risorse a favore di imprese cooperative.

L'intensa interlocuzione intercorsa con l'Assessorato competente ha contribuito ad una configurazione dello strumento che pare rispondente alle esigenze delle cooperative.

Si segnala in particolare:

- l'innalzamento del valore complessivo dei progetti di investimento ammissibili (fino a € 1 milione)
- il mantenimento di un taglio minimo comunque contenuto (€ 20/25 mila)
- la previsione di intervento nella forma del leasing
- l'ammissibilità degli investimenti immobiliari e, per le nuove realtà, dell'affitto della sede per il primo esercizio
- la durata massima dei finanziamenti (7/12 anni)
- il tasso applicato alla quota pubblica (0,1% per le sociali; 0,5% per gli altri settori)
- la percentuale di quota pubblica sul finanziamento complessivo (70% per le sociali; 50% per gli altri settori)
- la percentuale di copertura dell'investimento con il finanziamento agevolato (80% in via ordinaria; 100% per le coop soc di tipo B)
- la modalità di erogazione che prevedranno una parziale "anticipazione" rispetto alla spesa
- l'adozione, almeno fino a che rimarrà in vigore, del De Minimis allargato a € 500 mila (cumulabile dunque con un'eventuale operazione Jeremie).

credito
e
finanza

LINEA D'INTERVENTO N. 7 - COOPERAZIONE

Beneficiari

Imprese cooperative e loro consorzi.

Condizioni:

- rispetto dei parametri di MPMI
- sede operativa in Lombardia
- iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative
- iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali (solo per le cooperative sociali).

Le iscrizioni agli Albi devono sussistere all'atto del perfezionamento dell'operazione. Alla data di formulazione della domanda è sufficiente

che sia stata avanzata la richiesta di iscrizione.

Esclusioni:

- settori esclusi dalla normativa comunitaria (siderurgia; agricoltura primaria; pesca)
- cooperative edilizie di abitazione.

L'esclusione riguarda il comparto primario, sono dunque ammesse le cooperative di trasformazione e commercializzazione agricola con relativo codice di attività Istat.

Ai fini del presente bando, si inten-

dono cooperative nuove quelle costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Progetti finanziabili

Progetti di investimento per lo sviluppo aziendale (ammodernamento/ampliamento produttivo, tecnologico, commerciale, ambientale, per la sicurezza dell'ambiente di lavoro o per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Spese ammissibili

- acquisto di beni strumentali (attrezzature; macchinari; arredi; ...)
- acquisto di automezzi strumentali
- acquisto, ristrutturazione, interventi tecnici ed impiantistici su immobili
- oneri di locazione dell'immobile per un anno (solo per le cooperative nuove)
- brevetti, software
- formazione del personale (massimo 10% del programma)
- servizi reali destinati all'aumento della produttività (sistemi di qualità, efficientamento organizzativo, individuazione di nuovi mercati,...)
- spese generali (massimo 5% del programma).

L'acquisto di beni strumentali usati è ammesso nei limiti della normativa comunitaria.

Gli investimenti devono insistere sul territorio lombardo.

I programmi di investimento devono essere avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda ed ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione (18 mesi in caso di investimenti a carattere immobiliare).

L'avvio del progetto deve tassativamente avvenire entro 2 mesi dalla concessione.

Solo in caso di comprovate motivazioni non imputabili al beneficiario che impediscano la conclusione del progetto entro il termine indicato, la cooperativa potrà richiedere una proroga per un periodo massimo di 6 mesi.

In caso di realizzazione parziale inferiore al 70% del costo ammesso, l'agevolazione sarà revocata.

Agevolazione

L'agevolazione consiste in un finanziamento o leasing a tasso agevolato erogato in parte con risorse a valere sul Fondo di rotazione e in

parte con risorse messe a disposizione da Banche convenzionate.

Il tasso di interesse è pari alla media tra il tasso applicato dal Fondo di rotazione (0,1% per le cooperative sociali; 0,5% per le altre cooperative) e quello applicato dalle banche, ponderata in funzione dell'apporto del Fondo regionale (70% per le cooperative sociali; 50% per le cooperative di altri settori).

L'entità massima dell'intervento finanziario è pari all'80% della spesa ammessa (estendibile al 100% nel caso di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o di programmi di tutela dell'ambiente di lavoro).

Gli interventi nella forma del leasing possono coprire l'intero valore del bene qualora rientri nella percentuale massima di intervento rispetto al complessivo programma di investimento.

L'importo minimo del progetto di investimento è di € 25.000, l'importo massimo di € 1.000.000 (i limiti diventano € 20.000 ed € 250.000 per le cooperative nuove).

Per quanto sopra, l'importo minimo dell'intervento finanziario è di € 20.000, l'importo massimo di € 800.000 (i limiti diventano € 16.000 ed € 200.000 per le cooperative nuove). Fanno eccezione gli interventi che possono essere assistiti al 100%, per i quali il finanziamento può arrivare a € 1 milione.

La durata massima degli interventi finanziari è fissata in 84 mesi (estendibili a 144 mesi in caso di investimenti di natura immobiliare).

La restituzione può prevedere al massimo due anni di preammortamento.

Potranno essere richieste per il perfezionamento dell'operazione le seguenti tipologie di garanzie:

- garanzie reali
- garanzie fideiussorie (dei soci o di terzi)

- garanzie di Confidi convenzionati (Cooperfidi).

Le agevolazioni sono erogate nel rispetto del regime *de minimis*.

Fino al 31/12/2010, termine di validità della relativa normativa, si fa riferimento al *de minimis* "allargato" a € 500.000.

L'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti a valere sulle medesime spese.

Tempi

La domanda, redatta su apposita modulistica, può essere presentata, con inoltro on-line e conferma cartacea, in ogni periodo dell'anno a Finlombarda.

È Finlombarda che si preoccupa di inoltrare la domanda, una volta eseguita una prima istruttoria, a Regione Lombardia e alla Banca prescelta.

L'erogazione è effettuata integralmente dalla Banca in massimo due tranches:

- la prima, pari al 60% dell'intervento finanziario, sulla base della rendicontazione di spese pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso
- il saldo a conclusione del progetto comprovato dalla rendicontazione del totale delle spese ammesse.

La presentazione di ulteriori domande è possibile soltanto a conclusione del periodo di preammortamento stabilito per la prima agevolazione e comunque non prima di un anno dalla precedente istanza.

Ai fini dell'assegnazione rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per il concreto avvio dello strumento è necessario che vengano predisposte le procedure informatiche e stipulate le indispensabili convenzioni bancarie.

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

A seguito di una prima positiva esperienza, nei mesi scorsi è stato rinnovato l'accordo tra ICCREA Banca e SACE (Ministero dell'Economia e delle Finanze) rivolto a favorire attraverso il rilascio della Garanzia SACE le piccole e medie imprese intenzionate ad espandere ulteriormente la propria attività verso i mercati internazionali.

La nuova convenzione riconferma l'entità del precedente plafond (50 milioni di Euro) ed è finalizzata a finanziamenti di imprese clienti B.C.C. destinati a progetti di sviluppi e programmi legati all'attività di internazionalizzazione. Oggetto della domanda possono essere diverse iniziative anche non direttamente imputabili all'internazionalizzazione (quali ad es.: rinnovo della sede, impianti e macchinari). La nuova convenzione prevede l'erogazione di mutui chirografari (dalla BCC singola o in pool anche con ICCREA Banca) concessi con garanzia SACE (fino al 70%), importo compreso da 100.000€ a 2.500.000€ e durata da un minimo di tre a massimo 8 anni.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- Costi di impianto ed ampliamento;
- Costi promozionali e pubblicitari;
- Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio;
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno;
- Spese per tutelare il "Made in Italy" (marchi, brevetti, applicazione della denominazione di origine sui prodotti);
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- Acquisto e ristrutturazione di beni immobili (anche uso ufficio);
- Costi relativi all'acquisto di terreni;
- Costi relativi all'acquisto, alla ri-

qualificazione o al rinnovo degli impianti e macchinari;

Costi relativi all'acquisto, alla riqualificazione o al rinnovo delle attrezzature industria e commerciale;

Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;

Spese per partecipare a fiere e mostre all'estero;

Spese per investimenti e acquisizione di partecipazioni non finanziarie in imprese estere;

Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi di cooperazione e di joint-ventures con imprese estere, con particolare riferimento alla valutazione fiscale, legale - contrattuale, economico finanziaria, di progettazione ed engineering;

Attivo circolante (materie prime, semilavorati, scorte di magazzino, etc.): attività utili a rendere più efficiente il processo di approvvigionamento dai fornitori o per implementare efficaci strategie commerciali e distributive in paesi esteri, facilitare l'acquisizione di nuovi contratti di fornitura all'estero).

Il Servizio Creditizio e Finanziario di Confcooperative Brescia rimane a disposizione per organizzare occasioni di chiarimento ed approfondimento, anche individuale, circa i prodotti e servizi bancari dedicati all'internazionalizzazione offerti dalle Banche di Credito Cooperativo. In particolare si è a disposizione per chiarire il funzionamento dei seguenti servizi:

Incassi e pagamenti semplici: negoziazione e cambio valuta estera, incasso assegni esteri, emissione ed incasso traveller's cheque, incasso cambiali internazionali, incassi elettronici, incassi dall'estero e pagamenti e bonifici dall'estero.

Incassi e pagamenti documentari: contro documenti su estero e su Italia, Lettere di Credito import/export - dall'1/7/07 nuove N.U.U. 600.

Fidejussioni internazionali: emissione di garanzie bancarie su estero, Stand-by Letter of Credit, Performance Bond, Bid Bond, Advance Payment Bond.

Anticipi e/o finanziamenti: finanziamenti import ed export in Euro e in Divisa, finanziamenti in valuta estera senza vincolo di destinazione.

Operazioni in cambi: operazioni a pronti e a termine in divisa estera, a copertura rischio di cambio, conti valutari.

Consulenze: fornitura di informazioni utili a ridurre il rischio di credito, mettendo a disposizione rapporti informativi che aiutano l'azienda a valutare l'affidabilità di Clienti e Fornitori tramite interrogazioni di CCIAA internazionali.

Si ricorda inoltre che, in tema di internazionalizzazione, Confcooperative Brescia associa il Consorzio Brescia Export, fondato nel 1982 allo scopo di facilitare le attività all'export delle aziende. La funzione primaria del Consorzio Brescia Export è quella di supportare le imprese in progetti di espansione all'estero, in particolare attraverso: l'abbattimento dei costi relativi all'export anche con servizi calmierati tramite convenzioni specifiche, la facilitazione della commercializzazione all'estero e la ricerca di controparti, l'organizzazione di missioni commerciali all'estero e viaggi individuali; l'organizzazione di seminari, corsi di aggiornamento (di questi giorni l'avvio iscrizioni alla seconda edi-

credito
e
finanza

zione del Master in marketing strategico e internazionale); la selezione di servizi professionali inerenti all'export (contrattualistica internazionale, assistenza le-

gale e doganale, finanza agevolata, brevetti, comunicazione e traduzioni).

Il Servizio Creditizio e Finanziario di Confcooperative Brescia rimane

a disposizione per facilitare l'incontro tra le realtà associate potenzialmente interessate a valutare la fattibilità di operazioni internazionali ed il Consorzio Brescia Export.

CONVENZIONE SACE – ICCREA Banca per l'assicurazione smobilizzo dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione vantati dalle PMI

Nell'accordo sottoscritto lo scorso luglio con SACE al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI, vi è una convenzione che prevede la concessione di garanzia di SACE anche per finanziamenti erogati quali anticipazioni bancarie concesse alle imprese che vantano crediti verso la Pubblica Amministrazione. Il finanziamento concesso a valere su tale accordo non può eccedere in valore il milione di Euro e comunque deve essere uguale o inferiore all'importo dei crediti vantati nei confronti della PA alla data di presentazione della domanda di finanziamento. La durata di detti finanziamenti va dai 12 ai 24 mesi anche con rimborso in una unica soluzione alla scadenza.

credito
e
finanza

Moratoria dei debiti: scadenza prorogata al 31 gennaio 2011

Grazie all'intesa tra le principali organizzazioni di rappresentanza, tra cui Confcooperative, il Ministero dell'Economia e l'ABI, è stata ufficializzata la proroga al 31 gennaio 2011 della data per la presentazione delle domande finalizzate alla sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio.

La proroga si è resa necessaria per supportare le imprese che si dovessero trovare ancora in situazione di momentanea difficoltà finanziaria e per venire incontro all'esigenza di rendere pienamente operative le sospensioni dei finanziamenti agevolati, divenute tecnicamente possibili solo in tempi successivi all'originario Accordo.

Trattandosi di mera proroga, rimangono inalterati tutti i restanti contenuti dell'Avviso Comune sottoscritto in data 3 agosto 2009 in base al quale le imprese possono chiedere la sospensione per un anno dal pagamento delle quote capitale di finanziamenti o leasing in corso.

La richiesta può essere avanzata anche con riferimento a finanziamenti agevolati promossi da Regione Lombardia, sia alimentati da esclusive risorse pubbliche che co-finanziati da Istituti di Credito. Per le cooperative il riferimento è in primis ai finanziamenti LR 16/93, ai finanziamenti FONCOOPER L 49/85 e ai finanziamenti LR 21/03.

Nel caso i finanziamenti siano assistiti da garanzia confidi è necessario sottoporre richiesta anche al soggetto garante. In proposito Cooperfidi Italia ha stabilito una procedura di delibera semplificata che accelera i tempi di procedura rispetto alle pratiche ordinarie.

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ELETTRICI

Nuove modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

In data 4 maggio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102, il *Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2010* in applicazione del dlgs 151/05 contenente le nuove modalità di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) volte ad introdurre alcune decisive semplificazioni.

Il Decreto Ministeriale va ad implementare il Dlgs 151/05, ed in particolare:

l'articolo 6, comma 1, lettera b, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito in ragione di "uno contro uno", dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico provvedendo al trasporto dei rifiuti (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori;

l'articolo 6, comma 1 -bis, che prevede con Decreto del Ministero dell'Ambiente e, di Concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, sentita la Conferenza Unificata delle Regioni, che siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie, specifiche modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori.

Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte dalla norma e si rimanda ad una lettura del Decreto per ulteriori approfondimenti.

Operatività delle nuove regole

Sono due le velocità delle operatività delle nuove regole. Dal 19 maggio scatta l'operatività di tutte le norme previste dal Dm ambiente ad eccezione di quelle relative all'obbligo di ritiro gratuito degli AEE domestici da parte dei distributori, che partirà il 18 giugno 2010.

AEE reimpiegabili e RAEE

Il Dm disciplina due fasi della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti: quella del loro conferimento all'atto dell'acquisto del nuovo (stabilendo l'obbligo del ritiro da parte dei distributori di AEE domestici) e quella di gestione dei relativi rifiuti (addossando ai medesimi soggetti il rispetto di regole tecniche e burocratiche). Lo stesso DM non disciplina invece la fase intermedia tra le due, ossia, quella relativa alla valutazione dello stato di rifiuto o meno delle AEE ritirate dai soggetti obbligati. Ciò in quanto tale fase è disciplinata a monte dal Dlgs 151/2005 che attribuisce ai soggetti in parola l'onere della verifica dell'eventuale reimpiego delle apparecchiature ritirate (ossia della possibilità del loro utilizzo "allo stesso scopo per il quale erano state originariamente concepito") obbligandole a trattare come rifiuti (con tutti gli oneri di stoccaggio e trasporto ai centri autorizzati) solo quelle non suscettibili di effettivo nuovo utilizzo tal quale.

Ritiro degli AEE

Distributori installatori e gestori di centri di assistenza di AEE domestici saranno obbligati a riti-

rare gratuitamente ed in ragione di "uno contro uno" gli AEE conferiti dai clienti all'atto dell'acquisto di nuove apparecchiature, a condizione che quelle usate ritirate siano di tipo equivalente e abbiano svolto le medesime funzioni di quelle nuove vendute.

Raggruppamento dei RAEE
Distributori, installatori e gestori di centri assistenza di AEE domestici, e analoghi operatori che trattano AEE professionali con formale incarico dei relativi produttori, dovranno raggruppare gli AEE ritirati che risultano essere allo stato di rifiuto (dunque i RAEE) al fine di del loro successivo trasporto presso un centro di raccolta autorizzato.

In base al regime semplificato designato dal DM ambiente 8 marzo 2010, tale raggruppamento dovrà: avvenire per frazioni omogenee di rifiuti, essere effettuato presso il punto vendita o i locali di esercizio dell'attività (o altro luogo comunicato dall'Albo gestori) idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, coperto, con separazione rifiuti pericolosi e precauzioni antideterioramento RAEE; essere di durata massima mensile e comunque fino al raggiungimento dei 3.500 kg; essere accompagnato dalla tenuta dello <schedario di carico e scarico> previsto dal dm (o dalla autocertificazione della provenienza per gli installatori).

Trasporto RAEE

Al raggruppamento dovrà seguire, secondo i criteri temporali e quantitativi indicati dal decreto di semplificazione, il trasporto dei RAEE ai centri di raccolta autorizzati (quelli riconosciuti ai sensi del dm 8 aprile 2008). In particolare, il trasporto (sia per i RAEE dome-

energia
e
ambiente

stici che per quelli professionali): dovrà interessare esclusivamente il tragitto dal luogo di ritiro (esercizio o domicilio) al luogo di raggruppamento o centro di raccolta; non dovrà superare i 3.500 kg di RAEE tramite automezzi con portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6 mila kg; dovrà essere accompagnato dal particolare "documento di trasporto" previsto dal dm e da copia dello "schedario di carico e scarico"; dovrà avvenire in modo che i RAEE giungano al

centro di raccolta nello stato in cui sono stati conferiti, senza disassemblaggi o sottrazione di componenti.

Iscrizione Albo gestori

Distributori (o terzi che agiscono in loro nome), installatori e gestori di centri di assistenza tecnica AEE, sia domestici sia professionali, che provvedono a raccolta e raggruppamento dei RAEE dovranno obbligatoriamente iscriversi a un'apposita sezione dell'Albo gestori ambientali.

In sede di prima applicazione, l'obbligo di iscrizione si intende assolto con la presentazione alla sezione locale dell'Albo di una comunicazione.

Esenzione Mud

I soggetti che eseguiranno raccolta e trasporto di RAEE nel rispetto delle regole semplificate dettate dal nuovo dm ambiente 8 marzo 2010 saranno inoltre esonerati dall'obbligo di comunicazione annuale previsto dall'articolo 189, comma 3 del dlgs n. 152/2006.

TRACCIABILITÀ DELLE BIOMASSE

energia
e
ambiente

Il decreto interministeriale 2 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, il Mi.P.A.A.F. ha stabilito, in applicazione di quanto contenuto nella legge finanziaria 2007, le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, sono tenuti a garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità affinché la produzione di energia elettrica, mediante impianti alimentati da tali fonti, possa essere incentivata tramite il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $K = 1,8$.

L'accesso a tali incentivi da parte del produttore è subordinata alla acquisizione della qualifica IAFR, tramite apposita domanda al GSE, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008 (incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), ed altresì:

- alla trasmissione al Mi.P.A.A.F. delle informazioni relative ai contratti stipulati di fornitura delle biomasse utilizzate;
- alla conservazione della documentazione acquisita da ogni singolo fornitore di biomasse ed inerenti: le informazioni presenti nel fascicolo azien-

dale per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi; i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192/1998; i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate.

Il rilascio dei certificati verdi dovrà infine sottostare al riconoscimento, da parte del GSE e del Mi.P.A.A.F., dei requisiti richiesti in ordine agli impianti in esercizio ed in costruzione ed alle modalità operative a cui gli operatori della filiera dovranno conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e la rintracciabilità delle biomasse.

LIMITI DI REDDITO PER L'EDILIZIA AGEVOLATA

Con recente provvedimento della Regione Lombardia del 23-3-2010 (Decreto n. 2779 del Dirigente Unità Organizzativa), sono stati aggiornati i limiti massimi di reddito da considerarsi validi per gli interventi di edilizia agevolata, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/43922 del 28/6/1999, con riferimento al reddito complessivo familiare dell'anno 2009 percepito dai beneficiari di agevolazioni regionali per l'edilizia.

Il suddetto provvedimento è stato assunto dalla Regione Lombardia, come già avviene fin dall'anno 2000, in considerazione dell'incremento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita che nel dicembre 2009 è risultato pari allo 0,97%, arrotondato all' 1%, rispetto al dicembre 2008.

I nuovi limiti massimi di reddito (espressi in Euro), a cui corrispondono contributi pubblici di valore diverso in base alla fascia di reddito di appartenenza del beneficiario, sono pertanto i seguenti.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito del reddito per i finanziamenti di cui alla legge 457 del 5-8-1978 e successive modificazioni ed integrazioni, prima

di effettuare il confronto con i suddetti limiti massimi deliberati dalla Regione, i redditi di lavoro dipendente devono essere considerati ridotti al 60%, previo abbattimento di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. Quindi, in definitiva, il limite massimo di reddito per la terza fascia in caso di redditi da lavoro dipendente ammonta ad Euro 69.367 e deve essere incrementato di Euro 516,46 per ciascun figlio a carico.

Anche per gli interventi non assistiti da contributo regionale o statale, qualora nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865 del 1971 (ovvero anche in convenzioni di altro tipo) si faccia esplicito riferimento al possesso dei requisiti soggettivi per l'edilizia economico-popolare (per gli acquirenti e gli assegnatari di alloggi costruiti nei Piani di zona di cui alla legge 167), il limite massimo di reddito imponibile relativo all'anno 2009 è quindi di Euro 41.620, elevabile ad Euro 69.367 nel caso si tratti di redditi di lavoro dipendente.

A tale riguardo è tuttavia opportuno tener presente che in alcuni Comuni della Lombardia (area CIMEP, Comune di Milano ed altri ancora) nelle convenzioni di cui al-

l'articolo 35 della legge 865 del 1971 (ed in altri eventuali casi di edilizia convenzionata ove sia richiesto il requisito del reddito), in assenza di contributo regionale o statale, il limite di reddito per il lavoro autonomo è uguale a quello massimo stabilito per il reddito di lavoro dipendente. È noto peraltro che, sempre nel caso di interventi edilizi non assistiti da contributo pubblico, i Comuni hanno la facoltà di stabilire nell'ambito dei Piani di zona di cui all'articolo 35 della legge 865 del 1971 limiti di reddito anche superiori a quelli massimi fissati dalla Regione.

Nel suddetto provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 16 del 19 aprile 2010 è altresì precisato che per i finanziamenti delle leggi regionali n. 3 del 1982 e n. 32 del 1985, soggetti a disposizioni diverse rispetto a quelle previste dalla legge 457/1978, al reddito imponibile deve essere applicato l'abbattimento di Euro 1032,91 per ogni figlio a carico ed un ulteriore abbattimento del 25% sui redditi di lavoro dipendente prima di effettuare il confronto con i suddetti limiti massimi.

settori

Anno	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
1 ^a fascia	20.965	20.757	20.350	19.850	19.500	19.100	18.760
2 ^a fascia	24.776	24.531	24.050	23.400	23.000	22.560	22.180
3 ^a fascia	41.620	41.208	40.400	40.350	38.650	37.910	37.270
Anno	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
Fascia unica	49.862	49.368	48.400	47.150	46.350	45.450	44.660

CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI

La Fondazione Cattolica Assicurazioni eroga contributi per il sostegno ad iniziative aventi esclusiva finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di ispirazione cattolica.

Beneficiari

Ente ecclesiastico; Cooperativa Sociale di tipo B; Cooperativa Sociale di tipo A; Associazione riconosciuta (art.12 c.c.); Associazione di Volontariato; Associazione di Promozione Sociale.

Iniziative ammissibili

Il Comitato Ordinatore della Fondazione ha indicato le linee essenziali degli ambiti di intervento verso cui indirizzare l'attività per il prossimo esercizio.

Sono stati individuati alcuni settori da considerare rilevanti, di ampiezza

interpretativa maggiore, verso i quali potranno essere convogliate le maggiori risorse disponibili. Essi potrebbero essere:

- assistenza e sostegno a persone portatrici di handicap, che comprende il profilo di bisogno "dopo di noi", inizialmente individuato dal Comitato Ordinatore.
- Promozione e sviluppo in ambito giovanile;
- Educazione - Istruzione - Formazione alla Dottrina Sociale della Chiesa, in cui è compreso anche il profilo di bisogno relativo alle nuove generazioni di immigrati.

L'attività della Fondazione è estesa inoltre ad altri settori che definiremmo ammessi ai quali destinare una quota minore di risorse. Si potrebbero individuare le seguenti aree:

- ricerca scientifica e tecnologica;

- volontariato, filantropia e beneficenza e attività caritative;
- arte e cultura;
- sostegno di particolari situazioni di bisogno.

Contributi

La Fondazione concorrerà al sostegno delle sopraindicate iniziative, operando in base alle risorse disponibili e pertanto si riserva la possibilità di finanziare e/o cofinanziare i progetti presentati anche parzialmente.

Procedure e termini

Le richieste dovranno essere inviate: per posta a: Fondazione Cattolica Assicurazioni; Via Aspromonte 10/A; 37126 Verona.

per e-mail a: fondazione.cattolica@cattolicaassicurazioni.it.

Non sono previsti termini di scadenza.

settori

Agevolazioni piccola proprietà contadina

Con la Risoluzione n. 36 del 17/05/2010, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dal D.L. n. 194/2009 cd. "Milleproroghe" non costituiscono una proroga del regime previsto dalla L. n. 604/1954, ma un'autonoma disciplina che trova applicazione soltanto per gli atti stipulati tra il 28 febbraio 2010 e il 31 dicembre 2010.

Infatti le nuove disposizioni hanno definito in maniera innovativa i presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere al regime di favore, che prevede l'applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'Agenzia ha chiarito che non è più necessario produrre la certificazione dell'ispettorato agrario attestante l'abitudine della lavorazione manuale della terra e l'idoneità del fondo alla formazione della piccola proprietà (come prevedeva la L. n. 604/1954).

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE PER MACCHINARI

La Giunta Regionale ha approvato lo scorso 10 febbraio, con DGR n. 11236, il "Pacchetto Fiducia", costituito da una serie di contributi alle imprese lombarde per rilanciare l'economia.

Buone notizie anche per le micro e piccole imprese agricole (con almeno un dipendente) che vogliano acquistare macchinari / attrezzature / apparecchiature nuovi e tecnologicamente avanzati. Questo significa che il loro utilizzo deve diminuire l'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente, riducendo il consumo di energia e promuovendo standard di efficienza energetica più elevati.

Chi può presentare domanda?

Le micro e piccole imprese, comprese quelle agricole:

- con almeno un dipendente con contratto di lavoro subordinato
- con codice di attività Lombardia e operativa almeno dal 31 dicembre 2009

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del bando, incluse le attività di assistenza tecnica è pari complessivamente a € 145.000.000,00.

Quali sono gli interventi ammissibili e a quanto ammonta l'entità del contributo?

Sono previste due misure. La scelta deve essere su una sola delle due:

A) Efficienza energetica-sostituzione: investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari / attrezzature / apparecchiature che devono risultare ancora in esercizio presso l'unità locale dell'impresa

alla data di apertura del bando. I macchinari-attrezzature-apparecchiature acquistati devono essere nuovi e ad elevata efficienza energetica.

Il contributo è pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili, fino ad un massimo di € 15.000,00. Per le imprese attive nella produzione di prodotti agricoli il contributo è pari al 40% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 15.000,00 e sarà concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. n. 1857/2006 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), in particolare quelli previsti agli articoli 1, 3, 4, 18, 19, 20.

B) Innovazione e acquisto nuovo: investimenti destinati all'acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature nuovi con l'obbligo di acquisto di macchinari / apparecchiature nuovi e a più elevata efficienza energetica, certificata attraverso specifica etichetta.

Il contributo è pari al 30% dei costi ritenuti ammissibili fino ad un massimo di € 10.000,00. Per le sole imprese attive nella produzione di prodotti agricoli il contributo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dal Reg. n. 1857/2006 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), in particolare quelli previsti agli articoli 1, 3, 4, 18, 19, 20.

Per entrambe le misure l'investimento minimo ammissibile è pari a € 2.000,00.

L'elenco completo dei macchinari / attrezzature / apparecchiature acquistabili è riportato nell'allegato 2 del bando.

Quando presentare la domanda?

La procedura di presentazione delle

domande di contributo è stata aperta alle ore 8.00 del 10 marzo 2010 e rimarrà aperta fino a esaurimento delle risorse, comunque non oltre il 30 settembre 2010.

Come presentare la domanda?

La presentazione della domanda di contributo è possibile esclusivamente on-line accedendo al sito: <https://gefo.servizirl.it> e registrandosi.

È necessario far pervenire entro 15 giorni successivi all'invio on-line la documentazione del punto 4 a:

CESTEC S.p.A.

Viale Restelli 5/A
20124 Milano

Ulteriori informazioni

Per informazioni ed assistenza sul bando è possibile fare riferimento a:

- Call center generale di Regione Lombardia 800.318 318 (numero verde gratuito da telefono fisso, da cellulare e da fuori Regione);

Per il servizio informazioni e assistenza relative al sistema Finanziamenti online (<https://gefo.servizirl.it/>) di Regione Lombardia è possibile fare riferimento a:

- assistentaweb@regione.lombardia.it, oppure
- numero verde 800.131.151, attivo dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Per informazioni dettagliate sul bando consultare il sito di CESTEC: http://www.cestec.it/bando_macchinari
http://www.cestec.it/faqs_bando_macchinari

settori

UNA DOMANDA A...

In questo spazio la redazione pubblica i quesiti pervenuti agli uffici tecnici di Confcooperative Brescia e le relative risposte, elaborate dagli esperti, ritenuti di interesse generale.

Q U E S I T O

Quale è la responsabilità in capo ad una cooperativa di produzione e lavoro che assume il ruolo di capofila in una associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata un pubblico appalto?

— RISPOSTA —

Per associazione temporanea di imprese (in sigla ATI) si intende una forma di cooperazione strumentale di tipo verticale od orizzontale da cui origina una unione organizzativa di imprese, di natura occasionale e temporanea, che nasce e si esaurisce per l'assunzione e l'esecuzione congiunta di un determinato lavoro, servizio o fornitura. La disciplina di tale istituto di matrice pubblicistica è contenuta nell'articolo 37 del D.Lgs n.163/2006 (codice dei contratti pubblici) che disciplina i raggruppamenti temporanei di impresa (espressione usata dal legislatore per definire in diritto pubblico le ATI)

Il legislatore ha predisposto un regime di responsabilità differenziato a seconda che l'integrazione tra le imprese sia di tipo "orizzontale" o di tipo verticale.

Nell'associazione temporanea di tipo "orizzontale" i concorrenti ripartiscono tra loro l'esecuzione di lavori tecnicamente omogenei, con una distribuzione meramente quantitativa degli stessi. In altri termini, tutte le imprese effettuano il medesimo tipo di produzione e concorrono alla realizzazione dell'intero oggetto dell'appalto suddividendosi la quantità dei beni da produrre generalmente standardizzati. La suddivisione quantitativa dell'opera, ovvero la ripartizione pro-quota tra le imprese, rappresenta un'operazione meramente interna alla quale il soggetto appaltante rimane normalmente escluso. In questa tipologia di ATI ap-

pare configurabile, in capo alle imprese associate, una responsabilità solidale, sia verso la stazione appaltante, sia verso subappaltatori e fornitori, presumendosi che ciascuna impresa, in quanto dotata di omologhe capacità tecniche ed operando per il compimento di opere dello stesso tipo, sia in grado di eseguirle anche per la parte di spettanza dell'impresa inadempiente.

Costituiscono, invece, una A.T.I. di tipo "verticale" imprese aventi specializzazioni differenziate, che si raggruppano al fine di ottenere l'aggiudicazione di un'opera scorporabile in diverse forniture o attività la cui realizzazione richiede il concorso di competenze specifiche distinte. In altri termini, nell'integrazione verticale tra imprese, l'eterogeneità delle prestazioni impedisce la possibilità di sostituzione di un'impresa all'altra, risultando evidente che è improprio in tal caso parlare di responsabilità solidale in senso proprio. Il legislatore opta, comunque, per la responsabilità solidale della impresa capofila, limitando la responsabilità delle imprese assuntrici delle lavorazioni scorporabili esclusivamente all'esecuzione di quelle parti di opera di loro spettanza.

Enucleati sommariamente i profili strutturali ed operativi dell'A.T.I. ci si chiede a questo punto se per "responsabilità solidale" debba intendersi una obbligazione solidale in senso stretto o un'ipotesi di responsabilità fondata su di una obbligazione di garanzia di tipo fideiussorio.

La questione è di non poco conto, solo a considerare che dalla qualificazione della responsabilità, quale obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. ovvero, quale mera obbligazione solidale di garanzia di carattere fideiussorio derivino conseguenze diverse per effetto dell'inadempimento di una delle imprese riunite. Infatti, se la responsabilità solidale è qualificata secondo l'art. 1292 il soggetto appaltante potrebbe richiedere, per effetto del vincolo solidale, a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento di tipo orizzontale di eseguire direttamente o completare l'opera, ovvero di procedere all'eliminazione di eventuali vizi o risarcire il danno, nel caso di integrazione di tipo verticale, soltanto alla impresa capogruppo e alla singola impresa mandante inadempiente. Nel caso della garanzia fideiussoria, invece, le imprese mandanti e la capogruppo facenti parte di un raggruppamento di tipo orizzontale sarebbero tenute a corrispondere all'ente appaltante soltanto l'equivalente pecuniario del danno cagionato dall'inadempimento dell'impresa mandante, ossia ad adempiere una obbligazione pecuniaria sostitutiva dell'inadempimento. Allo stato della dottrina e della giurisprudenza è da privilegiare la tesi dell'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c. in quanto più aderente al dettato normativo (si veda E. Di Sabatino "A.T.I. private: disciplina applicabile", in la Responsabilità civile, n.8-9/2006, pag 748 e ss).

Pietro Moro

perfidi Italia per l'attività di garanzia è stata impostata in parallelo all'architettura organizzativa: i fondi di derivazione territoriale, già acquisiti o di futura attribuzione, rimangono infatti strettamente vincolati al territorio di riferimento.

In Lombardia

In Regione Lombardia i soci di Cooperfidi, "trasferiti" da Confcooperfidi Lombardia e da Confircoop Lombardia, sono più di 750, pari circa al 12% delle cooperative attive sul territorio.

Numerosi sono i soci che, rispondendo al progetto di ca-

pitalizzazione lanciato dal sistema Confcooperative, hanno aderito al confidi di recente, proprio per rafforzare, anche in vista dell'operazione di fusione, la capacità complessiva di prestare garanzia mutualistica a favore delle imprese.

Solo nei confronti di cooperative lombarde, Cooperfidi ha già in essere garanzie per poco meno di 15 milioni di euro e porterà avanti l'operatività avviata dai cooperfidi territoriali sia sulle linee di credito ordinarie che sui prodotti di incentivo a valenza locale, quale ad esempio CONFIDUCIA, lo

strumento lanciato da Regione e Unioncamere per supportare le esigenze di liquidità delle imprese.

A fronte di tali volumi di attività, la sede lombarda del Cooperfidi può fare affidamento su una dotazione patrimoniale di 4,5 milioni di euro, costituita nel tempo con il forte contributo di risorse da parte dei soci e delle Associazioni di riferimento, più di 800 mila euro solo con il recente piano di capitalizzazione di Confcooperfidi Lombardia, e con alcuni contributi di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio provinciali.

IL FONDO JEREMIE FSE

Opportunità per la capitalizzazione delle cooperative sociali e di lavoro

Lo scorso dicembre si è concretizzata la possibilità per le cooperative che realizzano inclusione lavorativa e sociale (quindi per tutte le cooperative sociali e per quelle di produzione lavoro che occupano almeno il 30% di persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro) di avanzare richieste a valere sul Fondo Jeremie FSE: strumento ideato da Regione Lombardia e volto a favorire la capitalizzazione di dette cooperative attraverso nuove

sottoscrizioni agevolate da parte dei soci.

Il contenuto sperimentale di tale strumento consiste soprattutto nell'ipotizzare che agevolando i soci, molte cooperative abbiano avuto la possibilità concreta di consolidare la propria struttura patrimoniale.

Il secondo aspetto sperimentale consiste nel prevedere l'individuazione tramite bando di Banche Gestori a cui Regione Lombardia / Finlombarda assegnano la con-

duzione dello strumento. Banche gestori sono state individuate in ventuno Banche di Credito Cooperativo lombarde e la Banca Popolare di Bergamo, destinatarie ciascuna di due lotti da 2,5 milioni di Euro.

L'agevolazione

In concreto la misura agevola, mediante la concessione di finanziamenti, l'accesso al credito da parte di soci cooperatori che contribuiscono a capitalizzare la propria

cooperativa. A fronte dell'impegno del socio ad effettuare un aumento di capitale sociale in cooperativa di 4.000 Euro, al socio verrà concesso dalla "Banca Gestore" un intervento finanziario costituito da due componenti:

Un primo finanziamento pari a 2.000 Euro da rimborsare ad un tasso fisso in 5 anni.

Un finanziamento aggiuntivo (sempre di importo pari a 2.000 Euro) a tasso zero rimborsabile in un'unica soluzione a scadenza dei 5 anni. Tuttavia tale secondo finanziamento non dovrà essere restituito nel caso il socio permanga in cooperativa 5 anni.

La cooperativa dunque beneficia immediatamente di un aumento di capitale sociale pari a 4.000 Euro per ogni socio che partecipa alla Misura, ma tale opportunità risulta essere anche estremamente interessante per i soci "sostenitori" qualora rimangano nella base sociale per almeno 5 anni.

La risposta da parte delle cooperative

A pochi mesi dall'avvio è già possibile tracciare alcune prime valutazioni della sperimentazione.

Nella sola provincia di Brescia, tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010, circa 80 cooperative bresciane hanno presentato domanda a valere sul Fondo Jeremie presso una



delle BCC Gestori. Ciò ha implicato l'istruttoria bancaria di 1.250 soci circa (il 10% dei quali soci volontari) per una capitalizzazione complessiva potenziale pari a 5 milioni di Euro. Sebbene il dato provinciale rappresenti un'eccellenza, è evidente che le richieste sono andate ben oltre le risorse assegnate al Sistema BCC che ai primi di febbraio ha dovuto dichiarare l'esaurimento del lotto a disposizione.

A livello Regionale le domande risultate finanziate con il primo lotto gestito dalle BCC in base all'ordine cronologico di delibera riguardano 1.123 soci facenti capo a 74 cooperative. Di queste 73 sono realtà aderenti a Confcooperative e nel dettaglio 44 all'Unione Provinciale di Brescia (finanziando 574 soci).

Il ruolo del Credito Cooperativo

Come si evince nell'arco di due mesi il Sistema BCC è stato investito da un numero elevatissimo di richieste che comportano altrettante istruttorie e delibere. Dei 1.123 soci risultati ammessi e finanziati dalle BCC lombarde, il 68% è afferente doman-

de gestite da quattro BCC bresciane. Nello stesso periodo l'altro istituto chiamato a gestire uno dei due lotti assegnati non ha accolto alcuna domanda.

Tale diverso approccio è spiegabile, oltre che dal legame già forte tra Cooperativa e BCC, dalla collaborazione instaurata tra la Federazione Lombarda / BCC e Confcooperative (in cui le componenti bresciane hanno svolto un importante ruolo), che ha portato a condividere un approccio finalizzato a ridurre quanto più possibile gli oneri in capo ai soci (oneri annullati completamente o spostati in capo alla cooperativa).

Regione Lombardia - Finlombarda

Il rapido esaurimento delle risorse assegnate, frutto della vincente relazione *Cooperative - Confcooperative - Sistema BCC* ha offerto ulteriore forza alla richiesta già formulata in capo alla Regione di sbloccare le risorse stanziare, ma inizialmente non assegnate. Occorre tuttavia riconoscere che Regione Lombardia ha dimostrato di voler accogliere la richiesta e dunque si è da subito messo in

moto l'iter che ha portato ad un rifinanziamento di pari importo dei lotti iniziali. Per ciò che riguarda il Sistema BCC tale erogazione sarà utile a soddisfare le richieste istruite e deliberate nelle prime settimane della sperimentazione. A margine si annota che i componenti bresciani interni al Consiglio Regionale di Confcooperative hanno caldeggiato con forza l'ipotesi di rifinanziamento dei lotti assegnati. A ciò si aggiunge l'impegno di Regione a provvedere in tempi celeri ad una nuova assegnazione di risorse sul Fondo Jeremie FSE e dunque si arriverà forse già nel 2010 ad una nuova edizione del bando.

Considerazioni

Il successo riscontrato dalla misura nelle cooperative nostre associate, dimostra il grado di sensibilità raggiunto nelle cooperative circa l'opportunità di operare con una congrua dotazione di capitale proprio. Inoltre la conferma che i soci di cooperativa, anche in questo momento di crisi i cui effetti si manifestano anche negli aspetti fami-

gliari, possano dimostrarsi sensibili al bisogno di capitalizzare la cooperativa in cui operano, incoraggia ad insistere nello sviluppo di iniziative volte a favorire la capitalizzazione. Una indiretta conferma di quanto tale argomento certo non nuovo, sia di forte attualità la si è potuta riscontrare nella partecipazione al seminario organizzato da Confcooperative Brescia il 19 febbraio scorso dal titolo *"Cooperative: strumenti per la gestione finanziaria in tempo di crisi"*. Su tale tema occorre tuttavia una attenzione e una sensibilità costante specie in fasi come questa in cui le variabili finanziarie impongono gravi ricadute sul fare impresa. È inoltre opportuno considerare che la risposta più pronta e forte è giunta dalle cooperative del settore Sociale. Si registra da parte delle cooperative di Produzione Lavoro un marcato interesse, ma i cui tempi di risposta male si sono conciliati con l'esiguità delle risorse disponibili. Occorre dunque che il settore Produzione Lavoro si faccia trovare debitamente prepa-

rato in occasione del futuro bando poiché, oltre che per la conseguente capitalizzazione, è fondamentale che il comparto risponda in maniera consona all'importante riconoscimento di realtà capace di operare occasioni di inclusione sociale offrendo spesso occupazione alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Sul fronte delle Banche di Credito Cooperativo la collaborazione svolta con la Federazione Lombarda BCC e con le singole BCC Gestori ha prodotto un ottimo esempio della potenzialità di quell'integrazione sinergica tante volte evocata. In particolare il risultato della provincia bresciana deve accrescere la convinzione che un confronto collaborativo, organico e continuativo tra BCC e Confcooperative è strategico per il positivo sviluppo della Cooperazione tutta ed offre a Cooperative e BCC occasioni per reciproci vantaggi competitivi.

Stefano Gennari

LA COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA BRESCIANA

Consiglio territoriale del Comitato Soci Lombardia	Stefano Gennari
Comitato di controllo interno al Consiglio di Sorveglianza	Raffaele Arici

VALORIZZIAMO LE NOSTRE RICCHEZZE

I comparti della cooperazione, le cooperative tra imprese, l'intersectorialità, gli strumenti per una politica attiva

Siamo a metà mandato dal rinnovo del settore. La novità che abbiamo introdotto, anticipatamente rispetto alle indicazioni della Confederazione, ha aggregato "i vecchi" Produzione Lavoro Servizi e Cultura Turismo Sport, facendo nascere il settore "Lavoro Servizi Cultura" (<http://lavoro.direte.it/>).

Siamo soddisfatti? Indubbiamente sì: il filo conduttore che abbiamo seguito è stato esattamente in linea con il deliberato del Consiglio Nazionale di Confcooperative.

Il 22/10/2009 Confcooperative, infatti, delibera di riordinare e rafforzare le articolazioni settoriali delle Federazioni: *"... tali settori dovranno essere individuati e configurati non in relazione a logiche associative, di tipologia cooperativa, ma finalizzandoli alla visione di sviluppo, all'innovazione competitiva, alla specializzazione..."*. In sostanza si dice: "è la vostra attività che conta, la vostra specializzazione". Questo due anni dopo la nostra operazione.

Il Presidente di Brescia all'alba della nostra esperienza (30 novembre 2007) ci disse: "questa organizzazione avrà senso solo se riuscirete a far dialogare i comparti tra loro".

Oggi non c'è cooperativa del settore, suddiviso in 10 comparti, che non sia stata messa in relazione con altre cooperative nel lavoro di intreccio. Si strutturano incontri non tra le

cooperative di pulizia ma tra queste e gli alberghi, tra le cooperative che gestiscono impianti sportivi e quelle di costruzione, tra quelle che promuovono il turismo e le cooperative editoriali, tra le cooperative di trasporto e le commissionarie di acquisto, tra le cooperative di logistica e le sociali di tipo B, tra le industriali e quelle che si occupano di ambiente; potremmo continuare all'infinito perché le carte sono parecchie e mischiandole aumentano esponenzialmente le possibilità di gioco. Questa ricchezza è interna e va usata a piene mani.

Sono esemplificazioni del termine "intersectorialità" che ormai rischia di essere un termine inflazionato se non ne vediamo l'esperienza concreta, la sua realizzazione. Attenzione però: le relazioni sono difficilmente rendicontabili, non si vedono al primo colpo d'occhio, il mettere in relazione le cooperative ed i loro comparti può non dare un'immediata soddisfazione di immagine. Si



possono raccogliere, con la giusta pazienza, i frutti di questa tessitura: i progetti, le attività, le fusioni, le aggregazioni, gli incrementi di fatturato e occupazione, i nuovi ambiti di lavoro. Occorre avere tessitori e una comunicazione serrata.

L'insistenza sull'uso di alcuni strumenti (come il Blog sopra richiamato) serve a sviluppare e intensificare le relazioni tra soci, non solo tra socio e centro dell'organizzazione. E' uno spreco sotto utilizzare l'Associazione frequentando solo il referente di settore e non arrivare a conoscere "l'universo" bresciano della cooperazione. Ad esempio, cooperative che operano in ambiti i cui margini

**“Questa
organizzazione
avrà senso
solo se riuscirete
a far dialogare
i comparti tra loro”**

si sono progressivamente ridotti e che soffrono concorrenza sleale sommate a logiche della committenza al massimo ribasso, devono poter meglio sfruttare il mercato interno. La relazione di fiducia già attiva attraverso il settore e la Confederazione deve poter garantire un minor costo nell'intreccio di possibilità e di offerte.

I “Micro Matching”, che abbiamo proposto e che avete così apprezzato, continueranno ad essere oggetto del nostro impegno ma occorrerà fare attenzione a tre ulteriori livelli di opportunità: le cooperative tra imprese, gli altri settori, i distretti cooperativi.

Le cooperative tra imprese

Nei settori non ci sono solo le cooperative di lavoro ma anche quelle tra imprese. Cooperative la cui mutualità è offrire servizi ai soci imprese: spa, srl, snc, ditte individuali, professionisti. I nostri numeri dovrebbero molte volte essere elevati ad esponente: una cooperativa che associa 30 aziende di auto-

trasporto o 30 imprese artigiane, non va letta solo come una sin-

gola entità. Saper cogliere gli interessi di quelle imprese associate, dialogare con loro, trovare spunti per un mercato interno è un'enorme potenziale a portata di mano. Favorirne lo sviluppo, il dialogo con le altre cooperative, promuoverle, significa ridurre il frazionamento dei mercati e realizzare quell'aggregazione tra imprese tanto auspicata e da noi già associata.

Mai come nella stagione assembleare appena conclusa (regionale e nazionale) si è parlato di intrecciare le attività delle cooperative; al livello regionale e nazionale di Federlavoro l'abbiamo chiesto esplicitamente offrendo anche disponibilità di impegno. Il tema trattato è stato sentito in tutte le **Federazioni** e dovremo stare attenti a cogliere le opportunità di scambio che ne deriveranno da incontri interregionali e/o

interprovinciali. Non dovremo

più fermarci alla relazione C2C ma connetterci sempre al costruendo **Sistema Distrettuale**. L'impegno che sta crescendo in Confcooperative Brescia, infatti, vedrà potenziare l'efficacia dell'azione politico-sindacale in una prossimità con le cooperative aderenti nei territori, riducendo la distanza tra bisogni e risposte dei servizi tecnici erogati. Gli obiettivi saranno: produrre economie di scala, razionalizzare gli investimenti reciproci in partnership, potenziare e rilanciare il posizionamento nel mercato delle cooperative aderenti, promuovere la modellizzazione di buone prassi territoriali. Come una grande azienda cooperativa, poliedrica e territoriale. Lobby e mercato a portata di mano per cui occorre lavorare di più in sinergia.

Giorgio Lonardi

LA COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA BRESCIANA

Federlavoro Lombardia	Paolo Foglietti (vice presidente), Fabio Mensi, Giorgio Lonardi
Federlavoro	Paolo Foglietti
Federcultura Lombardia	Maria Rauzi (vice presidente), Luciano Casa, Franco Pagnoni, Giorgio Lonardi
Federcultura	Franco Pagnoni



CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Hai bisogno di aiuto per gli adempimenti amministrativi?

Contatta il Centro Servizi di Confcooperative Brescia

**ASSOCOOP Srl è il Centro Servizi
di Confcooperative Brescia
che affianca le imprese nella redazione e nel deposito
presso gli Enti competenti dei seguenti atti:**

BILANCIO

RINNOVO CARICHE SOCIALI

INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITA'

APERTURA/CHIUSURA UNITA' LOCALI

ASSOCOOP Srl

**è sportello convenzionato con la CCIAA di Brescia
per il rilascio di CERTIFICATI - VISURE CAMERALI -
COPIE DI ATTI E BILANCI ARCHIVIATI OTTICAMENTE**

Rilascia SMART CARD E CARTA NAZIONALE SERVIZI

**Gestisce l'ATTIVAZIONE E IL RINNOVO DELLE
CASELLE DI POSTA CERTIFICATA**

**Fornisce assistenza per tutti gli ATTI SOCIETARI
(costituzioni - modifiche - liquidazioni) in collaborazione
con consulenti legali e con notai convenzionati**

**Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria
tel. 030.3742.242**

TANTO IMPEGNO PER LE COOP

Rappresentanza istituzionale e crescita delle cooperative

Quest'ultimo biennio ha visto il Settore Solidarietà Sociale fortemente impegnato sia sotto il profilo della rappresentanza istituzionale, sia sotto il profilo organizzativo interno per supportare la crescita delle cooperative aderenti in diversi ambiti di intervento. L'emanazione della L.R. Lombardia del 12 marzo 2008 sul governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona e l'avvicinarsi dei provvedimenti attuativi, il susseguirsi delle interpretazioni normative sul tema del concorso alla spesa dei servizi socio sanitari e socio assistenziali, unitamente all'evoluzione e differenziazione dei bisogni dei cittadini/utenti e delle loro famiglie, hanno contribuito a ridisegnare i modelli di politica sociale consolidati, le logiche della programmazione sociale degli interventi ed i modelli di organizzazione dei servizi nelle diverse aree.

Nel campo dei **servizi per le persone disabili**, in cui il Terzo Settore bresciano registra la presenza di numerose realtà, Confcooperative Brescia, a seguito di diverse consultazioni delle realtà aderenti, ha promosso diversi *incontri con l'Associazione dei Comuni Bresciani, con la Conferenza dei Sindaci dell'Asl di Brescia e con il Coordinamento degli Uffici*

di Piano. Costante è stato anche il *confronto con l'Asl di Brescia*, sul tema dell'analisi dei bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie e per la tematica della programmazione degli interventi delle strutture accreditate. Questi scambi sono stati ritenuti importanti per discutere gli aspetti di incertezza che riguardano *le possibilità di accreditamento e finanziamento dei servizi socio-*

quali i nuovi Centri Socio Educativi, i Servizi per la Formazione all'Autonomia e le Comunità Alloggio. Ulteriore rilevanza nella fase attuale è attribuita alla definizione dei *Contratti d'ingresso nelle strutture sociosanitarie*, previsti dalla DGR Lombardia n. 8496 del 26.11.08, per i quali Confcooperative Brescia sta elaborando alcune proposte politiche e adeguati strumenti applicativi con l'obiettivo di tutelare gli enti gestori ed i fruitori dei servizi.

Nell'area dei **servizi rivolti agli anziani** Confcooperative Brescia ha continuato

l'approfondimento del contratto d'appalto tra Fondazioni che gestiscono Residenze Sanitarie Assistenziali e cooperative sociali, an-



che mediante *incontri con le Associazioni degli istituti assistenziali e la Direzione Provinciale del Lavoro*. Su questi argomenti sono state inviate delle Circolari Sindacali e sono stati realizzati degli *incontri di carattere informativo con le cooperative sociali e le fondazioni*.

Nel dicembre 2009 si è svolto un incontro delle **cooperative sociali operanti nell'area dei servizi per i minori orientato a** condividere alcune linee proposte sui requisiti di accreditamento dei Centri Aggregazione Minori e dei Centri Ricreativi Diurni, degli Asili Nido, Micro Nidi, Centri per

la Prima Infanzia e dei Nidi Famiglia, tema che tornerà di prossima attualità in vista della scadenza per la loro adozione da parte dei Comuni entro marzo 2011.

Costante è stata la partecipazione del Settore Sociale negli **organismi di rappresentanza del Terzo Settore**. Si segnala la presenza di rappresentanti del Settore all'interno dell'OCSM, l'organismo di coordinamento per la salute mentale istituito presso l'ASL di Brescia ed all'interno del Forum del Terzo Settore dell'ASL di Brescia.

Nel campo delle **politiche del lavoro**, il percorso avviato con ACB e ASL in merito alla dismissione del servizio NIL (Nuclei Integrazione Lavorativa) si è concluso, almeno nella sua parte formale, con risultati abbastanza significativi. Di fatto l'Associazione dei Comuni Bresciani ha effettuato un'apposita procedura negoziata per l'affidamento, mediante ACB Servizi, del servizio sociale per la progettazione e gestione degli interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio. Il servizio è stato affidato a favore dei consorzi di cooperative sociali Solco Brescia e Tenda, entrambi accreditati

“La difficile congiuntura economica e la necessità di concentrare il confronto sindacale sulla parte normativa del nuovo contratto rendono oggi difficoltoso prevedere con quali tempi si perverrà al rinnovo contrattuale e quali ripercussioni deriveranno dalla sua applicazione”

per la gestione di servizi per il lavoro, con un'unica procedura che ha interessato i distretti socio-sanitari ASL di Brescia n. 2 (Brescia ovest), 3 (Brescia est), 4 (Valle Trompia), 5 (Sebino), 6 (Monte Orfano), 7 (Oglio ovest), 8 (Bassa bresciana occidentale), 9 (Bassa bresciana centrale), 10 (Bassa bresciana orientale), per il periodo 1 marzo 2010 – 31 dicembre 2012. Per la cooperazione sociale la possibilità di sperimentarsi in un nuovo servizio di elevata complessità rappresenta evidentemente un'opportunità di sviluppo e di ulteriore affermazione di un ruolo significativo nell'ambito delle politiche del lavoro.

Per quanto riguarda il **Piano Provinciale Disabili** nel 2008 (con oltre 19 mesi di ritardo) la Provincia ha pubblicato il Bando Quadro relativo al PPD, stanziando complessivamente circa € 1.690.000, prevedendo la conclusione delle azioni entro il dicembre 2009 ed individuando 3 categorie di disabili ai quali veniva attribuita una dote finanziaria

variabile a seconda della gravità della disabilità e in base alla durata del contratto di lavoro. Gli interventi finanziati sono i servizi per l'elaborazione del Piano d'Intervento

Personalizzato (PIP), la formazione e l'inserimento lavorativo. Sempre nel 2008 gli enti interessati al progetto, tra cui il Solco e il Consorzio Tenda hanno presentato 3 progetti che sono stati approvati rendendo finalmente operativi i progetti quadro attuativi del PPD. Il Piano Provinciale Disabili è stato successivamente prorogato fino al 30.06.2010 raccogliendo in tal senso una richiesta avanzata da Confcooperative Brescia.

Sul piano sindacale, a seguito del rinnovo del CCNL della cooperazione sociale avvenuto il 30 luglio 2008, il percorso di relazioni sindacali per il rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle cooperative sociali per gli anni 2010/2012** è successivamente ripreso sulla base della piattaforma unitaria presentata nel giugno 2009 dalle OO.SS. Nonostante i tempi di presentazione della piattaforma siano conformi agli impegni assunti dalle parti, la difficile congiuntura economica e la necessità di concentrare il confronto sindacale sulla parte



normativa del nuovo contratto rendono oggi difficoltoso prevedere con quali tempi si perverrà al rinnovo contrattuale e quali ripercussioni deriveranno dalla sua applicazione. A livello locale le Centrali Cooperative e le organizzazioni sindacali, riunitesi in marzo 2010, hanno condiviso una nota nella quale si stabilisce, nelle more del rinnovo del contratto nazionale, di confermare quanto previsto dai precedenti accordi in merito alla quantificazione dell'Ert e alle modalità di erogazione dello stesso.

Nel corso del 2009 le cooperative sociali aderenti al sistema Confcooperative Brescia hanno raggiunto con ottimi risultati l'importante traguardo della compilazione del proprio **bilancio sociale**. Confcooperative ha condotto un'intensa attività sia per l'individuazione a livello regionale delle "linee

guida del Bilancio Sociale" per le cooperative sociali, sia per affiancare le cooperative sociali aderenti nella realizzazione del Bilancio Sociale. I risultati hanno alla fine coronato gli sforzi e, su 272 realtà aderenti, ben 257 hanno redatto il proprio bilancio sociale. Il 23 aprile 2010 Confcooperative Brescia ha organizzato il Convegno *"Il bilancio sociale nelle cooperative sociali in provincia di Brescia: primi risultati e prospettive future"*, tratteggiando un primo esito della campagna per il bilancio sociale. Nel corso del Convegno sono stati presentati i *principali indicatori sociali e di attività* riferiti ad un campione di 180 cooperative sociali, relativi all'appartenenza a reti, alle attività svolte, alla composizione della base sociale ed alla governance, riportando i dati relativi ai principali portatori d'interesse indivi-

duati dalle cooperative, al valore aggiunto prodotto ed alla sua distribuzione. I relatori, sottolineando l'ottimo risultato per la trasparenza offerta ai cittadini circa le attività svolte delle cooperative sociali, hanno auspicato l'ulteriore sviluppo dell'azione di rendicontazione rivolta ai diversi portatori di interesse.

Incontro della Commissione Paritetica Provinciale della cooperazione sociale con l'Associazione dei Comuni Bresciani.

Il 20 aprile u.s. si è svolto un incontro richiesto dalla Commissione Paritetica Provinciale della cooperazione sociale (composta da Confcooperative, Legacoop, AGCI, Cgil FP, Cisl FP, Fisascat Cisl e Uil) con l'Associazione dei Comuni Bresciani. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di condividere alcune riflessioni sul ruolo che i Comuni e le Cooperative sociali possono assumere nel settore dei servizi sociali per la costruzione di un modello di welfare che sappia dare risposte innovative ai crescenti bisogni dei cittadini. I delegati della Commissione Paritetica hanno proposto al Presidente dell'Associazione dei Comuni Bresciani, Emanuele Vezzola, l'istituzione di un *Tavolo permanente di confronto* finalizza-

to al raggiungimento, in tutto il territorio della provincia di Brescia, di una migliore qualità delle attività per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, nonché per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. I componenti della Commissione hanno quindi presentato *un'agenda programmatica* contenente le seguenti proposte per la costituzione del Tavolo:

La promozione legislativa per la diffusione delle forme di affidamento dei servizi alle cooperative sociali

È stata proposta *un'iniziativa congiunta di sollecito di ACB e Commissione* verso la Regione Lombardia al fine di rendere effettivo l'aggiornamento dei provvedimenti normativi in materia di affidamenti dei servizi alle cooperative sociali sulla scorta della proposta già presentata dalle Centrali Cooperative regionali e ANCI Lombardia.

La costruzione di un protocollo d'intesa per contrastare le aggiudicazioni al massimo ribasso nell'affidamento dei servizi sociali

La Commissione Paritetica Provinciale della cooperazione sociale ha costituito, da anni, un Osservatorio Gare con il compito di monitorare la presenza e lo sviluppo delle cooperative so-

ciali sul territorio, lo stato dei rapporti tra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, di osservare gli appalti e le convenzioni, esercitando un controllo sul recepimento delle normative e dei regolamenti vigenti e verificando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. *Da questa esperienza è nata l'idea di proporre la costruzione di uno specifico Protocollo d'intesa con ACB per contrastare le aggiudicazioni al massimo ribasso e lo sviluppo di una fase specifica di informazione alle Pubbliche Amministrazioni.*

La qualificazione dei servizi di assistenza per gli studenti disabili nelle scuole

Data la numerosità delle segnalazioni che pervengono all'Osservatorio Gare, *si è evidenziata l'utilità di avviare un percorso di concertazione tra gli Enti interes-*

sati, che recepisca all'interno di un accordo le opportune soluzioni finalizzate a contenere le problematiche più ricorrenti ed a migliorare i livelli qualitativi di questi servizi.

I rapporti contrattuali tra l'ente pubblico e la cooperativa sociale di tipo B

La Commissione Paritetica Provinciale ha proposto un lavoro di concertazione con ACB sulle politiche attive del lavoro riservate alle persone svantaggiate. *Si è proposto che anche ACB (come ad esempio la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Roma, il Comune di Torino), indichi ai Comuni che alcune percentuali minime degli importi complessivi degli affidamenti a terzi per beni e servizi debbano prevedere l'impiego di persone svantaggiate.*

Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale delle



Prossime iniziative del Settore Solidarietà Sociale

Nella situazione generale di crisi dei mercati, nella continua costrizione delle risorse a disposizione degli enti e istituzioni locali deputati al sistema di welfare e di fronte ad un altrettanto aumento quantitativo e qualitativo dei bisogni scoperti della popolazione, *il Settore Sociale di Confcooperative Brescia ha sentito il bisogno di avviare un confronto su ciò che le cooperative ed i consorzi di Confcooperative perseguono nei diversi ambiti di bisogno*. Mediante alcuni incontri delle realtà afferenti alle diverse aree d'intervento si sono avviate alcune prime riflessioni nella direzione della proposta politica di innovazione del sistema dei servizi, alla ricerca di formule sussidiarie e più prossime ai bisogni reali dei cittadini. Ad oggi gli ambiti di confronto attivati hanno coinvolto l'area dei servizi delle pulizie, delle dipendenze, del carcere, dell'immigrazione, dei minorie e delle famiglie, del disagio adulto e della salute mentale e degli anziani, mirando a sviluppare un primo livello di dialogo che presuppone la valorizzazione delle buone pratiche, l'individuazione delle criticità che permangono, le strategie da assumere per ogni ambito ed il rafforzamento della strategia complessiva che il Settore Sociale dovrà promuovere e ben rappresentare politicamente, programmando per il futuro ulteriori possibilità di confronto nelle altre aree d'intervento della cooperazione sociale a livello provinciale.

Cooperative Sociali

Le sigle sindacali e di categoria rappresentate nella Commissione Paritetica Provinciale della cooperazione sociale, ritenendo che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le cooperative sociali sia coerente con lo scopo attribuito dalla L. 381/91 alle cooperative sociali, *hanno proposto all'ACBresciani che si riconosca il citato CCNL quale uni-*

co riferimento per il settore delle cooperative sociali in provincia di Brescia.

La ricerca e l'innovazione per la promozione dell'affidamento di servizi alle cooperative sociali

Le organizzazioni cooperative e sindacali hanno infine proposto ad ACB *la promozione di iniziative di studio e ricerca per verificare che l'affidamento in gestione di servizi complessi alle coope-*

ratve sociali abbia alla base una effettiva qualità dei servizi erogati, il rispetto delle condizioni economiche e normative dei lavoratori, l'erogazione di servizi di qualità ai cittadini, la costruzione di opportunità di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati.

Massimo Olivari

LA COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA BRESCIANA

Federsolidarietà Lombardia	Valeria Negrini (vice presidente), Luigi Chiari, Lidia Copetta, Valerio Luterotti e Alessandro Mariani
Federsolidarietà	Valerio Luterotti e Valeria Negrini (anche nel Consiglio di Presidenza)

CASA CONFORT

La soluzione per rendere più solida la propria casa. Da Assimoco.

Presso l'Agenzia di Assicurazioni Agemoco Brescia Srl trovi **CASA CONFORT**, l'Assicurazione Globale che garantisce la massima serenità alla tua casa e alla tua famiglia.

Oltre ai danni da incendio, scoppio, bufare, trombe d'aria, ecc... **CASA CONFORT** copre anche i danni più frequenti:

- le piccole emergenze che richiedono l'intervento di un fabbro, un elettricista, un idraulico, vengono risolte chiamando un numero verde attivo 24 ore su 24;
- perdite d'acqua, guasti all'impianto elettrico o eventuale smarrimento delle chiavi di casa;
- i danni provocati dal fulmine al televisore o al computer;
- i danni causati ad appartamenti di terzi dalla perdita d'acqua della lavatrice;
- i danni provocati da un membro della famiglia a terzi nelle più svariate circostanze legate alla normale vita di relazione.

Chiedi maggiori informazioni: **Agemoco Brescia Srl**

Sede di Brescia - Via Ferramola, 30 - 25121 - Brescia
Tel. 0303776972 fax 0302807356 e-mail: info@agemoco.it

Sede di Montichiari - Via Santellone, 37 - 25018 - Montichiari (BS)
Tel. 0309981321 fax 0309650420
e-mail: info.montichiari@agemoco.it



E' un prodotto creato da:



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa precontrattuale e le Condizioni Contrattuali.